

# **Baloise assicurazione d'impres PMI**

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2022

# Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali a partire dalla pagina 11

---

Gentile cliente,

Le informazioni sul prodotto contribuiscono a far comprendere meglio la documentazione contrattuale.

Per il contenuto e l'entità dei reciproci diritti e doveri fanno testo esclusivamente il contratto d'assicurazione e le condizioni contrattuali (CC).

Il contratto assicurativo sottostà al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Per i contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein sarà applicata la legislazione locale, solo nel caso la legge lo prescriva. In questi casi sono valide, in complemento a queste CC, le "Disposizioni supplementari per i contratti d'assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein".

---

## 1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

In internet ci troverà su [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch).

## 2. Diritto di revoca

La proposta di stipula del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso possono essere revocate per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue se la revoca stessa perviene presso la Basilese Assicurazione SA entro 14 giorni dalla consegna del contratto. La data di ricevimento del contratto è determinante per l'inizio del termine di revoca.

La revoca rende inefficace sin dall'inizio il contratto di assicurazione. Il contraente è tuttavia tenuto a farsi carico delle eventuali spese esterne sopraggiunte in relazione alla stipula del contratto. Il premio già pagato viene rimborsato.

## 3. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito sono riportate informazioni relative alla copertura assicurativa in questione. Si tratta di una sintesi che vuole fornire una visione d'insieme semplificata. Per una descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni (esclusioni di copertura) occorre consultare le CC. Tutte le coperture sono strutturate come assicurazione contro i danni. Nel caso dell'assicurazione contro i danni la perdita patrimoniale costituisce condizione e criterio per la misurazione dell'obbligo di prestazione. Le prestazioni dell'assicurazione contro i danni devono essere computate ad altre prestazioni (coordinamento).

Con il prodotto Baloise assicurazione d'impresе PMI la copertura assicurativa può essere strutturata a seconda delle esigenze individuali. È possibile stipulare, singolarmente o in combinazione, le seguenti linee di prodotto:

- Assicurazione responsabilità civile d'impresa
- Assicurazione protezione giuridica impresa
- Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio
- Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio
- Assicurazione igiene
- Assicurazione tecnica
- Assicurazione trasporti

I dettagli (linea di prodotti, elementi di copertura, somme assicurate, limitazioni delle prestazioni, premi, franchigie) relativi alla copertura assicurativa selezionata sono documentati nell'offerta e dopo la stipula del contratto nel contratto di assicurazione.

### 3.1 Assicurazione responsabilità civile d'impresa

Qualora un assicurato si trovi a doversi confrontare con pretese di responsabilità civile, la Basilese verifica dette pretese, indenizza quelle fondate e difende contro quelle infondate.

La copertura assicurativa comprende, in particolare, la responsabilità civile legale in caso di danni a persone o cose

- derivante dalla proprietà o dal possesso di terreni, edifici, locali e installazioni (rischio installazioni)
- derivante da processi operativi (rischio operativo)
- derivante dalla fabbricazione o dalla distribuzione dei prodotti (rischio prodotti)

Non sono assicurate, tra le altre, le pretese

- derivanti da danni del contraente
- derivanti dall'adempimento non corretto di contratti o di prestazioni di garanzia
- dovute a una responsabilità civile assunta contrattualmente eccedente le prescrizioni legali, con riserva di singole eccezioni
- legate a prodotti e sostanze particolari
- legate a danni ambientali insorti gradualmente

### 3.2 Assicurazione protezione giuridica impresa

L'assicurazione protezione giuridica per imprese offre protezione giuridica in molteplici ambiti giuridici con cui potrebbe trovarsi confrontata un'impresa.

La copertura di base comprende la seguente copertura assicurativa, se concordata nel contratto di assicurazione :

- Protezione giuridica impresa
- Protezione giuridica veicoli aziendali
- Protezione giuridica conducente

A seconda del modo di funzionamento, la copertura assicurativa può essere estesa con :

- Protezione giuridica complementare in materia di contratti
- Protezione giuridica in materia del diritto della concorrenza
- Protezione giuridica incasso
- Protezione giuridica All Rights
- Protezione giuridica locatore
- Protezione giuridica famiglia per titolari d'impresa

L'importo della copertura assicurativa per sinistro è indicato nel vostro contratto di assicurazione.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa, tra l'altro, i seguenti elementi.

- il danno subito dall'assicurato e il torto morale;
- le spese che incombono a un terzo responsabile o a un'assicurazione di responsabilità civile;
- le multe alle quali viene condannato l'assicurato;
- le spese di analisi del sangue o di analisi analoghe, nonché di esami medici, se è stata ordinata una revoca della licenza di condurre con decisione cresciuta in giudicato;
- le spese di corsi di educazione stradale decretati da un'autorità amministrativa o giudiziaria.

### 3.3 Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio

Sono cose, spese e proventi assicurabili:

#### → Inventario aziendale

L'intero inventario aziendale appartenente al contraente, ivi incluse le cose prese in leasing o noleggiate, i nuovi acquisti e gli incrementi di valore nonché le cose affidate al contraente da terzi

- Merci
- Installazioni tecniche
- Altre installazioni
- Autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo) e aeromobili senza occupanti

#### → Valori pecuniari

Valori pecuniari come liquidità di proprietà del contraente ivi inclusi i valori pecuniari affidati al contraente

#### → Altre cose

- Cose immobili all'esterno degli edifici
- Effetti personali del titolare, nonché del personale, di ospiti, visitatori e clienti del contraente

#### → Spese

Costi che insorgono a carico del contraente direttamente e in relazione diretta in seguito a un evento assicurato occorso a cose assicurate. Ad esempio per sgombero, recupero, smaltimento, decontaminazione, sostituzione delle serrature, misure provvisorie (come vetrate provvisorie, porte provvisorie, serrature provvisorie), ripristino dei dati

#### → Interruzione di esercizio

Perdite di reddito e spese supplementari (ivi incluse spese speciali), che sorgono se l'attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti in seguito a un evento assicurato tramite il presente contratto occorso a cose assicurate

#### → Danni di ripercussione derivanti da aziende terze

Perdite di reddito e spese supplementari, che sorgono se un'azienda terza è interessata da un danno assicurato tramite il presente contratto e in seguito al quale l'attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti

Le cose, le spese e i proventi menzionati sono assicurati contro il danneggiamento, la distruzione o la perdita fisica imprevista e verificatisi improvvisamente.

Non sono assicurati, tra gli altri

- eventi cyber (p. es. malware) senza un danno fisico
- danni che devono essere assicurati a livello cantonale
- furto semplice, perdita, smarrimento, ammanco inventariale
- autodeterioramento, diminuzione, evaporazione di merci
- danni a cose causati direttamente dalla relativa fabbricazione o lavorazione

In base alle esigenze, la copertura assicurativa può essere estesa a:

- Furto semplice
- Danneggiamento di vetrate di stabili/locali in affitto
- Deterioramento della merce

### 3.4 Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio

Cose, spese e proventi assicurabili sono:

#### → **Inventario aziendale**

L'intero inventario aziendale appartenente al contraente, ivi incluse le cose prese in leasing o noleggiate, i nuovi acquisti e gli incrementi di valore nonché le cose affidate al contraente da terzi

- merci
- installazioni
- autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo) e aeromobili senza occupanti

#### → **Valori pecuniari**

Valori pecuniari di proprietà del contraente ivi inclusi i valori pecuniari di terzi affidati al contraente

#### → **Altre cose**

- Cose immobili all'esterno degli edifici
- Effetti personali del titolare, nonché del personale, di ospiti, visitatori e clienti del contraente

#### → **Spese**

Costi che insorgono a carico del contraente direttamente e in relazione diretta in seguito a un evento assicurato occorso a cose assicurate. Ad esempio per sgombero, recupero, smaltimento, decontaminazione, sostituzione delle serrature, misure provvisorie (come vetrate provvisorie, porte provvisorie, serrature provvisorie), ripristino dei dati

#### → **Interruzione di esercizio**

Perdite di reddito e spese supplementari (ivi incluse spese speciali), che sorgono se l'attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti in seguito a un evento assicurato tramite il presente contratto occorso a cose assicurate

#### → **Danni di ripercussione derivanti da aziende terze**

Perdite di reddito e spese supplementari, che sorgono se un'azienda terza è interessata da un danno assicurato tramite il presente contratto e in seguito al quale l'attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti

Le cose, le spese e i proventi menzionati possono essere assicurati contro i seguenti rischi e danni::

#### → **Incendio/Eventi naturali**

Danni dovuti a incendio (per es. fuoco, fulmine, esplosione, ecc.) e i seguenti eventi della natura: piene, inondazioni, tempesta, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscardimenti (ma non terremoti).

#### → **Terremoti ed eruzioni vulcaniche (può essere assicurato solo in concomitanza di incendio / eventi naturali)**

#### → **Copertura estesa (assicurabile soltanto può essere assicurata solo in combinazione con incendio / eventi naturali)**

Disordini interni, danneggiamenti dolosi, colaggio da impianti sprinkler, danni dovuti a liquidi, danni dovuti a fusione, urto di veicoli, crollo di edifici e contaminazione radioattiva.

#### → **Furto con scasso/rapina**

Furto con scasso, rapina e conseguenti danni/atti di vandalismo.

#### → **Acque**

Danni dovuti a fuoriuscita d'acqua e di liquidi da condutture. Infiltrazione nello stabile d'acqua piovana o proveniente dallo sciogliersi di neve o ghiaccio. Danni da reflusso dell'acqua di scarico dalla canalizzazione, di acqua del sottosuolo e falde idriche di versante all'interno dello stabile

#### → **Rottura vetri**

Danni di rottura di vetrate di edifici, mobilia e veicoli.

In base alle esigenze, la copertura assicurativa può essere estesa a:

- Furto semplice (solo in aggiunta all'assicurazione furto/scasso)
- Deterioramento della merce

### 3.5 Assicurazione igiene

Con l'assicurazione igiene la copertura assicurativa può essere strutturata a seconda delle esigenze individuali. È possibile stipulare, singolarmente o in combinazione, le seguenti coperture:

- igiene
- cimici dei letti

#### 3.5.1 Igiene

Si considerano cose, spese e ricavi assicurabili:

#### → **Derrate alimentari**

#### → **Spese**

Spese comprovate per esami medici (ad es. vaccinazioni, esami di laboratorio o aziendali) e spese per la pulizia e la disinfezione dell'azienda e dei mezzi di trasporto. Sono assicurate inoltre i costi di rimozione, stoccaggio e distruzione di derrate alimentari e strutture

#### → **Interruzione di esercizio**

Perdite di reddito e spese supplementari (incluse spese speciali) che si verificano se l'attività del contraente non può essere portata avanti temporaneamente o può esserlo solo in parte in seguito a un evento assicurato

#### → **Costi salariali in caso di interdizione dell'attività**

Costi salariali del titolare e del personale del contraente, a cui non è più consentito lavorare nell'azienda a causa dell'evento assicurato

#### → **Danni di ripercussione derivanti da aziende terze**

Perdite di reddito e spese supplementari che si verificano se un'azienda terza fornitrice o acquirente diretta è colpita da un danno assicurato secondo questo contratto e a causa di ciò l'attività del contraente non può essere portata avanti temporaneamente o può esserlo solo in parte

Non sono assicurati, tra gli altri

- i danni provocati dal deterioramento naturale delle derrate alimentari
- i danni provocati da parassiti come topi e ratti
- la perdita di reddito e le spese supplementari in seguito a carenza di capitale, provocata da un danno materiale o un danno da interruzione assicurato.

### 3.5.2 Cimici dei letti

Si considerano cose, spese e ricavi assicurabili:

- **Cose**  
Danni verificatisi a causa dell'infestazione da cimici dei letti a cose e nei locali assicurati del contraente.
- **Spese**  
Spese per l'individuazione e il trattamento di cimici dei letti e spese per la rimozione, il deposito e la distruzione delle cose danneggiate.
- **Interruzione di esercizio**  
Perdite di reddito e spese supplementari che si verificano se a causa dell'infestazione da cimici dei letti i locali non possono essere temporaneamente locati o utilizzati

### 3.6 Assicurazione tecnica

Si considerano cose, spese e ricavi assicurabili:

Cose appartenenti al contraente, da questo prese in leasing o in affitto, inclusi nuovi acquisti e incrementi di valore. È necessario assicurare tutte le cose appartenenti a un gruppo.

- **Macchine, installazioni tecniche, apparecchi e dispositivi**  
→ Esclusivamente cose stazionarie e mobili impiegate presso il luogo di assicurazione (ad es. macchine di produzione, insegne luminose, carrelli elevatori)  
→ Cose mobili impiegate all'esterno (ad es. gru, escavatori senza targa di controllo, dispositivi di misurazione)

Possono essere assicurati anche: attrezzi, stampi e attrezzature smontabili intercambiabili.

- **Macchine da lavoro semoventi, macchine mobili e veicoli speciali (tutti con targa di controllo)**

Con targa di controllo blu, verde, marrone o gialla:

- Macchine da lavoro semoventi al fine di esercitare attività lavorative (come segare, fresare, separare, trebbiare, sollevare e spostare carichi, movimento terra, sgombero neve)
- Macchine mobili, stabilmente installate su rimorchi
- Veicoli eccezionali che, a causa del loro tipo di costruzione o dell'uso previsto, non sono conformi alle norme sui pesi e le dimensioni
- Veicoli agricoli per una velocità massima di 40 km/h
- Ciclomotori

Elementi aggiuntivi o sovrastrutture di tipo tecnico, stabilmente installati su veicoli con targa di controllo bianca o nera. I veicoli stessi non sono assicurati.

Possono essere assicurati anche: attrezzi, stampi e attrezzature smontabili intercambiabili.

- **Tecnologia dell'informazione (IT)**  
→ Impianti e dispositivi EED (hardware), ad es. server, PC, notebook  
→ Dispositivi legati alla tecnologia della comunicazione  
→ Impianti di sicurezza e di sorveglianza  
→ Sistemi di cassa
- **Aeromobili senza occupanti**  
senza obbligo di licenza (ad es. droni)
- **Spese**  
→ Spese di recupero, sgombero e smaltimento  
→ Prestazioni di costruzione, spese di movimentazione e protezione  
→ Migliorie tecniche e spese supplementari di sostituzione
- **Interruzione di esercizio**  
→ Perdite di reddito e spese supplementari (incluse le spese speciali) che insorgono se l'attività del contraente non può essere proseguita temporaneamente - o solo parzialmente - a causa di un evento assicurato che coinvolge le cose assicurate  
→ Per la tecnologia dell'informazione (IT) e gli aeromobili senza occupanti: Spese supplementari per il mantenimento delle attività operative (incluse le spese speciali)

Le cose, le spese e i ricavi menzionati sono assicurati nel caso di:

- **Danneggiamento o distruzione**  
A causa dall'azione di forze esterne (ad es. collisione, caduta, penetrazione di corpi estranei o liquidi, manipolazione errata) e di cause interne (ad es. corto circuito, sovraccarico, difetti di materiale)  
  
Macchine da lavoro semoventi, macchine mobili e veicoli speciali (tutti con targa di controllo) la copertura può essere limitata a "danni causati dall'azione di forze esterne e violente"

La copertura assicurativa può essere estesa a:

- **Furto**  
Furto con scasso, rapina o furto semplice
- **Perdita a seguito di inaccessibilità**  
ad es. perché le cose cadono in terreni impervi, rimangono bloccate, sprofondano o vengono seppellite

così come per le macchine da lavoro semoventi, macchine mobili e veicoli speciali (tutti con targa di controllo), la tecnologia dell'informazione (IT) e i aeromobili senza occupanti a:

- **Incendio / Eventi naturali \***  
Danni causati da incendio (ad es. incendio, fulmini, esplosioni ecc.) e dai seguenti eventi naturali: piene, inondazioni, tempesta, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e smottamenti (non terremoti).

\* Non possibile se l'Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio" è inclusa nello stesso contratto di assicurazione.

Possono essere inoltre assicurati:

→ **Assicurazione dati**

- Spese per la ricostituzione dei dati
- Spese supplementari nel caso di interruzione dei sistemi TI

conseguenti a

- danneggiamento, distruzione fisica (assicurazione Data Basis ad es. danneggiamento del disco rigido)
- incidenti informatici (assicurazione Data Plus), ad es. hacking, virus informatici

### 3.7 Assicurazione trasporti

Sono cose e spese assicurabili:

→ **Cose**

Danni a merci del settore di produzione, di commercio e di attività del contraente, apparecchiature (come macchine e impianti tecnici, apparecchi, dispositivi, strumenti, mobili) del contraente, proprietà di terzi affidata nonché materiale per esposizioni e fiere.

→ **Spese**

In seguito a un danno alle cose assicurate:

- Spese di recupero, sgombero e smaltimento
- Spese per trasporto e lavoro straordinario
- Spese per esposizioni e fiere
- Penali contrattuali

Le cose e le spese menzionate sono assicurate nel caso di:

→ **Danno e distruzione**

- durante i trasporti
- presso fiere ed esposizioni

→ **Danneggiamento**

- durante gli spostamenti nel perimetro aziendale

Sono assicurati i contributi per avaria generale.

La copertura assicurativa può essere estesa a:

→ **Sciopero, disordini, terrorismo**

Danneggiamento o perdita

- causati direttamente da scioperanti e serrati agenti per motivi politici e sociali nonché da persone che partecipino a disordini di qualsiasi tipo o causati da azioni violente o dolose;
- originatisi in relazione a tali eventi a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine nell'esercizio della pubblica autorità.

→ **Influenze o oscillazioni della temperatura**

Danni causati da deterioramento di cose a temperatura controllata in seguito a un'influenza o a un'oscillazione della temperatura, a condizione che

- le cose si trovino in uno stato ineccepibile all'inizio del trasporto, e la preparazione nonché il congelamento o il raffreddamento siano avvenuti in maniera adeguata, e
- il contraente abbia adottato tutte le misure (tra cui informazione e istruzione allo spedizioniere/al vettore) affinché le temperature prescritte siano rispettate durante il trasporto.

Non sono assicurati, tra gli altri:

- Valori pecuniari, monete e medaglie, metalli preziosi, pietre preziose e perle, orologi da polso e da tasca
- Oggetti con valore artistico o affettivo
- Notebook e piccoli dispositivi mobili
- Animali vivi
- Carichi di merce alla rinfusa
- Cose che vengono trasportate dietro denaro dal contraente per conto di terzi nell'ambito di un'attività di vettore
- Danni in seguito a imballaggio inadeguato o insufficiente, se il bene da trasportare richiede un imballaggio
- Danni causati da processi nella natura delle cose, come autodeterioramento, diminuzione, uscita, evaporazione, perdita di peso
- Danni causati da umidità, siccità, cambio di colore, sapore, struttura, aspetto
- Danni causati da amministrazione infedele, perdita non comprovata, ammanco inventariale
- Danni a cose o a loro parti causati direttamente da processi di produzione e trasformazione
- Danni che non coinvolgono direttamente le cose (come controspallie e diritti di giacenza, perdite sui cambi o sui prezzi)

## 4. Validità temporale e territoriale

### 4.1 Assicurazione responsabilità civile d'impresa

L'assicurazione, a seconda del genere di attività, è valida per i danni verificatisi ovvero causati nel corso della durata contrattuale ovvero per le richieste di risarcimento danni avanzate nel corso della durata del contratto.

Per le professioni di progettazione sono assicurate anche le pretese derivanti da danni e difetti che si verificano nel corso della durata contrattuale o che vengono provocati da attività assicurate in correlazione con lavori in garanzia dopo la fine del contratto e prima della scadenza dei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Nel caso di feste, mostre, traslochi ed eventi sportivi e/o culturali sotto forma di contratto a breve termine, l'assicurazione è valida per i danni provocati nel corso della durata contrattuale.

Se non diversamente concordato all'interno del contratto di assicurazione, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. Con riferimento alle esportazioni dirette di prodotti da parte del contraente verso gli Stati Uniti o il Canada, tuttavia solo se ciò è concordato nel contratto di assicurazione.

### 4.2 Assicurazione protezione giuridica impresa

Il caso giuridico è assicurato se la data determinante per l'evento cade nel periodo di validità del contratto, rispettivamente dopo la scadenza dell'eventuale termine di attesa, e se viene annunciato al più tardi 12 mesi dopo la fine del contratto assicurativo.

Quale data determinante per un litigio vale di principio il primo momento in cui si necessita di assistenza giuridica. Il litigio è coperto se la necessità di assistenza giuridica nel contesto di un rischio assicurato si presenta durante la validità contrattuale, se

non ricade in un eventuale termine di attesa, e se non era oggettivamente prevedibile prima dell'inizio dell'assicurazione.

Nei litigi di natura assicurativa e di responsabilità civile a seguito di un incidente con danni alla salute, la necessità di assistenza è oggettivamente prevedibile dal momento dell'incidente; nei litigi a seguito di malattia, dal momento dell'inizio dell'incapacità al lavoro.

Sono assicurati i casi giuridici con foro competente all'interno della zona geografica indicata, a condizione che sia applicabile il diritto di uno di questi paesi e che la relativa decisione sia quindi eseguibile.

#### 4.3 Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel corso della durata contrattuale nei luoghi di assicurazione indicati nel contratto di assicurazione.

Nel caso di soggiorni temporanei al di fuori di tali luoghi di assicurazione, nonché durante i trasporti, l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Per i terremoti la copertura è limitata alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

#### 4.4 Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel corso della durata contrattuale nei luoghi di assicurazione indicati nel contratto di assicurazione.

Nel caso di soggiorni temporanei al di fuori di tali luoghi di assicurazione l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Per i danni dovuti a eventi naturali nell'ambito dell'assicurazione legale contro i danni causati da eventi naturali, terremoti ed eruzioni vulcaniche, nonché per i danni dovuti a disturbi interni e atti dolosi, la copertura è limitata alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

#### 4.5 Assicurazione igiene

L'assicurazione è valida per i danni che si verificano nel corso della durata contrattuale nelle sedi usate dal contraente, in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, nelle quali vengono svolte le attività assicurate secondo il contratto di assicurazione.

#### 4.6 Assicurazione tecnica

L'assicurazione inizia alla data indicata nel contratto d'assicurazione, ma non prima di:

- per gli oggetti consegnati pronti per l'uso, quando sono presi in consegna senza difetti nel luogo di assicurazione
- per gli oggetti non consegnati pronti per l'uso, che vengono assemblati pronti per l'uso nel luogo di assicurazione solo quando sono pronti per l'uso dopo un controllo funzionale riuscito e la consegna formale ha avuto luogo

L'assicurazione si applica ai danni che si verificano nel corso della durata contrattuale presso i luoghi di assicurazione (luoghi

di stazionamento permanente) del contraente, situati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Per cose in circolazione e temporaneamente all'esterno la copertura assicurativa è valida in qualsiasi luogo concordato (in CH, FL, A, D, F, I) o in tutto il mondo.

#### 4.7 Assicurazione trasporti

L'assicurazione decorre dalla data indicata sul contratto di assicurazione:

- per trasporti, fiere ed esposizioni iniziati nel corso della durata contrattuale. Sulla base dell'accordo in vigore, si applica in tutto il mondo, o all'interno dell'Europa (Stati membri dell'UE o dell'AELS incl. Turchia, Regno Unito e Irlanda del Nord), o all'interno della Svizzera e del Principato del Liechtenstein;
- per spostamenti nel corso della durata contrattuale entro l'area dello stabilimento del contraente all'interno della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.

### 5. Inizio e durata del contratto assicurativo

La copertura assicurativa decorre dalla data indicata sul contratto di assicurazione.

Alla fine del periodo assicurativo convenuto, il contratto d'assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto.

### 6. Premio e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e deve essere versato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. Se sono soddisfatte determinate condizioni, pagando un supplemento possono essere convenuti anche pagamenti semestrali o trimestrali.

Se il contratto di assicurazione si estingue prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese rimborsa proporzionalmente al contraente il premio pagato precedentemente versato.

Il premio per il periodo assicurativo in corso al momento della risoluzione del contratto è invece dovuto per intero se

- il contraente disdice il contratto di assicurazione in seguito a un sinistro entro 12 mesi dalla stipula dello stesso
- il contratto di assicurazione decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese

In caso di sinistro, a seconda di quanto concordato, il contraente si fa carico di una parte dei costi (franchigia).

### 7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

Se il premio non viene pagato in seguito a una diffida, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Al contraente non viene accordata alcuna



copertura assicurativa per il periodo dell'interruzione neppure dopo la riattivazione.

Il contratto d'assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato all'interno della diffida, a meno che la Basilese non reclami legalmente il premio dovuto (esecuzione).

### 8. Altri obblighi del contraente

Le risposte del contraente alle domande in merito al rischio devono essere complete e veritiere (obbligo di dichiarazione pre-contrattuale). Le modifiche dei fattori di rischio che si verificano a partire da tale momento e nel corso della durata del contratto di assicurazione e che potrebbero comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio devono essere notificate alla Basilese.

Devono essere rispettati gli obblighi di prevenzione dei rischi stabiliti nel contratto di assicurazione (p. es. per la prevenzione di danni ambientali).

Se si verifica un caso di sinistro, questo dovrà essere notificato immediatamente al Servizio clientela della Basilese, raggiungibile in tutto il mondo, 24 ore su 24, al numero 00800 24 800 800 e +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di collegamento dall'estero.

Il contraente è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica).

Alla Basilese devono essere fornite tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo d'informazione).

#### Assicurazione responsabilità civile d'impresa:

Le trattative con la persona danneggiata vengono condotte dalla Basilese in quanto rappresentante degli assicurati. Qualora la Basilese ritenga opportuno coinvolgere un avvocato, il contraente deve conferirle la procura necessaria a tale scopo.

In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se la violazione di un obbligo influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese può ridurre o addirittura negare una sua prestazione.

#### Assicurazione protezione giuridica impresa:

L'assicurato è tenuto a notificare alla Basilese al più presto un caso giuridico per il cui richiede prestazioni.

Fintanto che Assista conduce le trattative, l'assicurato/gli assicurati si astiene/astengono da ogni intervento.

Se l'assicurato/lo stipulante viola, per propria colpa, i suoi obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il dovere di informazione e collaborazione, Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni.

#### Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio / Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio / Assicurazione tecnica / Assicurazione trasporti:

- Per l'ammontare del danno spetta al contraente l'onere della prova (ricevute, giustificativi)
- In caso di furto/vandalismo si dovrà informare immediatamente la polizia. Il contraente dovrà informare la Basilese se verrà ripresentata la cosa rubata o se ne riceverà informazione
- Il danno viene accertato dalle parti contraenti, da un perito comune o mediante una procedura peritale

Per l'assicurazione trasporti, vale altresì quanto segue:

- in caso di trasporti postali, ferroviari o aerei, deve essere richiesto un accertamento dei fatti dall'impresa di trasporto;
- le misure ordinate dalla Basilese o dal commissario d'avaria in relazione al danno e ai diritti di rivalsa non obbligano la Basilese alla prestazione.
- il contraente è tenuto a garantire i diritti nei confronti di terzi che possono essere ritenuti responsabili per un danno
- per danni identificabili esternamente deve essere applicata una riserva scritta nei confronti del vettore, prima che la merce venga accettata;
- per danni non identificabili esternamente e per danni presunti devono essere applicate per iscritto le necessarie riserve entro i termini previsti per legge e dal contratto.
- il vettore deve essere coinvolto nella determinazione in comune del danno.
- in assenza del consenso della Basilese, il contraente non può accettare il risarcimento danni offerto da terzi.

#### Assicurazione igiene:

- Il contraente è soggetto all'obbligo di prova (ricevute, giustificativi) al fine di stabilire l'entità del danno
- Il danno viene determinato dalle parti contraenti oppure da un esperto comune o ancora attraverso una procedura peritale



## 9. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge o dal contratto.

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'espiazione
<i>Ambedue le parti contrattuali</i>	Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Disdetta ordinaria dopo la scadenza di 3 anni assicurativi	3 mesi	Scadenza del 3° anno assicurativo
	Sinistro assicurato per il quale è stata richiesta una prestazione	<b>Assicuratore:</b> al più tardi al momento del pagamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente
		<b>Contraente:</b> al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento	14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
	Caso di sinistro per il quale è stata richiesta una prestazione ad Assista	<b>Assicuratore:</b> al più tardi alla liquidazione del caso	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente
		<b>Contraente:</b> Al più tardi 14 giorni dopo aver preso conoscenza della liquidazione del caso	14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
<i>Contraente</i>	Aumento dei premi e della franchigia, p. es in seguito a modifiche tariffarie	prima della fine dell'anno assicurativo in corso	Fine dell'anno assicurativo in corso
	Aumento di premio in seguito ad un importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento del premio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Diminuzione essenziale del rischio	Nessuno	4 settimane dal ricevimento della disdetta
	Contravvenzione all'obbligo di informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane a partire dal momento in cui se ne viene a conoscenza, al più tardi 2 anni dopo la conclusione del contratto	Ricezione della disdetta
	Cumulo di assicurazioni	4 settimane a partire dalla constatazione	Ricevimento della disdetta

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'espiazione
<i>Assicuratore</i>	Contravvenzione all'obbligo di notifica precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione	Ricezione della disdetta
	Importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica dell'aggravamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricezione della disdetta
<i>Motivi particolari di estinzione</i>		<i>Momento dell'estinzione</i>	
<i>Il contratto di assicurazione si estingue in caso di trasferimento della sede all'estero (eccetto il Principato del Liechtenstein) dello stipulante</i>		Data del trasferimento sede o della cancellazione dell'azienda dal registro di commercio svizzero	
<i>La protezione assicurativa per le società coassicurate si estingue in caso di trasferimento della sede all'estero (eccetto il Principato del Liechtenstein)</i>		Data del trasferimento sede o della cancellazione dell'azienda dal registro di commercio svizzero	

## 10. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei contratti, la Basilese deve ricorrere al trattamento dei dati. Nel farlo, vengono rispettate in particolare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.

### Informazioni generali sul trattamento dei dati

La Basilese elabora i dati rilevanti per la stipula del contratto, la gestione dello stesso e per la liquidazione del sinistro del contraente (ad es. dati sulla persona, dati di contatto, informazioni specifiche del prodotto assicurativo o informazioni su assicurazioni o sinistri precedenti).

Si tratta principalmente dei dati trasmessi dal contraente attraverso la proposta di assicurazione e di eventuali informazioni successive fornite tramite la notifica di sinistro. La Basilese riceve eventualmente anche dati personali da parte di terzi se questi sono necessari per la stipula del contratto (ad es. uffici, assicuratori precedenti).

### Scopi del trattamento dei dati

I dati del contraente vengono trattati dalla Basilese solo per quegli scopi indicati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Basilese per legge o per i quali è autorizzata al trattamento. La Basilese tratta i dati del contraente innanzitutto per la stipula del contratto e per la valutazione del rischio che si dovrà assumere la Basilese stessa nonché per la successiva gestione del contratto e liquidazione del sinistro (ad es. emissione della polizza o fatturazione). I dati del contraente vengono trattati inoltre dalla Basilese per adempiere agli obblighi di legge (ad es. prescrizioni in materia di vigilanza).

Infine, la Basilese tratta i dati del contraente nei limiti consentiti dalla legge anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing (ad es. pubblicità per prodotti oppure sondaggi di mercato/opinione). Il contraente ha il diritto di comunicare per iscritto alla Basilese di non voler ricevere informazioni

pubblicitarie. Se il trattamento dei dati da parte della Basilese avviene sulla base delle prescrizioni di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.

#### Consenso

Per il trattamento dei dati può essere necessario che la Basilese abbia il consenso del contraente. La proposta di assicurazione e la notifica di sinistro contengono pertanto una clausola di consenso con la quale il contraente autorizza la Basilese al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni di legge.

#### Scambio dei dati

Per la misurazione del rischio e la verifica delle pretese del contraente, la Basilese si consulta eventualmente con gli assicuratori precedenti, i coassicuratori e i riassicuratori coinvolti nel contratto o nell'avvio di esso e nella liquidazione del sinistro (ad es. assicuratori precedenti in merito all'andamento dei sinistri fino a quel momento), con le società del gruppo o con altri terzi (ad es. uffici o liquidatori di sinistro).

La Basilese può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati del contraente ad altri destinatari, come ad esempio alle autorità per soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge (ad es. autorità fiscali o di perseguimento penale).

Per ottenere le informazioni necessarie per assistenza e consulenza, gli intermediari hanno accesso ai dati del contraente disponibili presso la Basilese. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e al rispetto del diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Gli intermediari non vincolati possono consultare i dati solo se autorizzati dal contraente.

Per poter offrire al contraente una copertura assicurativa completa e conveniente, una parte delle prestazioni viene fornita anche da imprese giuridicamente autonome con sede in Svizzera e all'estero. Questi fornitori di servizi sono tenuti contrattualmente a rispettare gli scopi del trattamento dei dati stabiliti dalla Basilese e il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

#### Abusi assicurativi

Sistema di segnalazione e informazione (HIS)

Per la prevenzione e lo smascheramento di abusi assicurativi nel settore Non-vita, la Basilese è collegata al sistema di segnalazione e informazione (HIS) della SVV Solution AG. Se sono soddisfatti i requisiti per un motivo di notifica concretamente definito (ad es. frode assicurativa) le compagnie di assicurazione partecipanti all'HIS registrano le persone nel sistema stesso. Nel quadro della liquidazione del sinistro, la Basilese può avvalersi della ricerca nell'HIS e verificare in base ai dati trasmessi se, sulla base di notifiche precedenti, sono state registrate informazioni in merito al contraente. In tal caso, la Basilese può verificare più approfonditamente il suo obbligo di prestazione. Il rispetto del diritto vigente in materia di protezione dei dati è garantito in qualunque momento.

Informazioni dettagliate sul sistema HIS e sulla lista dei motivi di notifica accessibili su [www.svv.ch/it/his](http://www.svv.ch/it/his).

#### Diritti in merito ai dati

A norma della legge sulla protezione dei dati vigente, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Questi può inoltre esigere la correzione dei dati

errati e in determinate circostanze la cancellazione degli stessi. In determinate circostanze il contraente può inoltre esigere la consegna o la trasmissione in un formato elettronico di uso comune dei propri dati precedentemente messi a disposizione della Basilese.

Se il trattamento dei dati si fonda sul consenso del contraente, questi ha in qualsiasi momento il diritto di revocare il proprio consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto sulla base del consenso prima della revoca.

#### Durata della conservazione

In sintonia con i concetti di cancellazione della Basilese, i dati del contraente saranno salvati solo per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi precedentemente indicati e alla conservazione a cui la Basilese è tenuta per legge o contratto. Appena i dati personali non saranno più necessari per gli scopi di cui sopra, questi saranno cancellati.

#### Ulteriori informazioni

Per informazioni più dettagliate sulla protezione dei dati: [www.baloise.ch/protezione-dati](http://www.baloise.ch/protezione-dati)

In caso di domande, contattare l'incaricato della protezione dei dati:

Basilese Assicurazione SA  
Incaricato della protezione dei dati  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basel  
[protezionedeidati@baloise.ch](mailto:protezionedeidati@baloise.ch)

## 11. Reclami

In caso di reclami si prega di rivolgersi a:

Basilese Assicurazione SA  
Gestione dei reclami  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800  
E-Mail: [reclami@baloise.ch](mailto:reclami@baloise.ch)

In qualità di ufficio di conciliazione neutrale è a disposizione anche:

Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva  
Corso Elvezia 7, casella postale 5371  
6901 Lugano  
[www.ombudsman-assurance.ch](http://www.ombudsman-assurance.ch)

# Condizioni contrattuali

Le condizioni contrattuali della Baloise assicurazione d'impres PMI comprendono:

- le disposizioni generali (DG) per tutte le linee di prodotti
- le condizioni particolari (CP) per tutte le linee di prodotti
- le condizioni contrattuali generali (CCG) per ciascuna linea di prodotti assicurata
- eventuali condizioni generali complementari (CGC) per le linee di prodotti assicurate
- eventuali condizioni particolari (CP) per le linee di prodotti assicurate

Tali condizioni contrattuali trovano applicazione nell'ordine riportato a seguire.

---

## Disposizioni generali

### Inizio e durata dell'assicurazione

#### DG1.1

Il contratto di assicurazione e le singole coperture assicurative entrano in vigore nella data indicata nel contratto di assicurazione.

Il contratto di assicurazione è valido per la durata in esso indicata. Trascorso tale periodo, di norma il contratto si intende tacitamente rinnovato per 12 mesi a meno che una delle parti contraenti non abbia ricevuto una disdetta per iscritto o tramite prova per testo al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

Qualora il contratto venga stipulato per meno di 12 mesi, si estingue in corrispondenza del giorno indicato.

Il contratto termina in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto stesso.

Può essere disdetta la linea di prodotti soggetta a modifica oppure l'intero contratto di assicurazione.

Il contratto di assicurazione si estingue, se il contraente sposta la propria sede dalla Svizzera all'estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein), alla data del trasferimento della sede o della cancellazione dell'azienda dal registro di commercio svizzero.

La protezione assicurativa per una società coassicurata si estingue, se questa sposta la propria sede dalla Svizzera all'estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein), alla data del trasferimento della sede o della cancellazione della società dal registro di commercio svizzero.

Restano riservate le altre disposizioni nelle coperture trasporti.

#### DG1.2

##### Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro resp. caso giuridico per il quale è stata richiesta una prestazione, la linea di prodotti interessata o l'intero contratto di assicurazione può essere disdetto

- da parte del contraente al più tardi 14 giorni dalla constatazione dell'avvenuto pagamento,
- da parte della Basilese al più tardi al momento del pagamento resp. della conclusione del caso nell'assicurazione protezione giuridica

La copertura assicurativa si estingue, in seguito a

- disdetta da parte del contraente, 14 giorni dopo essere pervenuta presso la Basilese,
- disdetta da parte della Basilese, 30 giorni dopo essere stata ricevuta dal contraente.

##### Adattamento del contratto

#### DG2

All'inizio di un nuovo anno assicurativo la Basilese può modificare la tariffa, i premi e le franchigie. La modifica viene comunicata al contraente al più tardi 90 giorni prima dello scadere dell'anno assicurativo in corso

In caso di eventuali modifiche alla legislazione o alla giurisprudenza, la Basilese può adeguare le rispettive condizioni contrattuali. Lo stesso si applica qualora la modifica venga stabilita da un'autorità competente (ad esempio, il limite di indennizzo in presenza di eventi naturali).

In particolare, la Basilese si riserva il diritto di adeguare il premio se vi è una differenza nelle basi di calcolo (come la cifra d'affari) superiore al 30% rispetto ai valori indicati nel contratto.

Se il contraente non è d'accordo con esse, può disdire la parte di contratto contenente le modifiche oppure l'intero contratto di assicurazione. Per essere valida, la disdetta deve essere presentata per iscritto o tramite prova per testo alla Basilese al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso.

##### Obbligo di notifica

#### DG3

Se il contraente contravviene al suo obbligo di dichiarazione precontrattuale, la Basilese può disdire il contratto per iscritto o tramite prova per testo. Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della violazione. La disdetta ha effetto nel momento in cui viene ricevuta dal contraente.

Se la Basilese recede dal contratto, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per danni già avvenuti, purché il loro subentrare o la loro entità

- siano stati influenzati dalla mancata o dall'inesatta notifica del fatto rilevante alla valutazione del rischio
- siano da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era sufficientemente informata a causa della violazione dell'obbligo di notifica

## Aggravamento e diminuzione del rischio

### DG4

Se cambiano le circostanze stabilite nella dichiarazione di proposta o nel contratto di assicurazione, il contraente è tenuto a notificare immediatamente tali modifiche alla Basilese.

In caso di aggravamento del rischio la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto, entro 30 giorni a partire dal ricevimento della notifica, oppure disdire il contratto osservando un termine di 30 giorni. Se l'assicurato non è d'accordo con l'aumento del premio, ha la facoltà di avvalersi dello stesso diritto di disdetta. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

In caso di aggravamento del rischio che non sia stato colposamente notificato, l'indennità può essere ridotta nella misura in cui ciò ha concorso al subentrare o all'aggravarsi del sinistro.

Nel caso di una diminuzione essenziale del rischio, il contraente ha il diritto di disdire il contratto, per iscritto o tramite prova per testo, con un preavviso di 4 settimane o di esigere una riduzione del premio.

In caso di riduzione del premio, questo viene ridotto dell'importo che nel premio precedente supera il premio corrispondente per il rischio modificato secondo la tariffa.

Una riduzione del premio su richiesta del contraente ha effetto, con riserva di accettazione da parte della Basilese, a decorrere dal momento in cui la Basilese ne riceve comunicazione. Se la Basilese rifiuta di ridurre il premio oppure il contraente non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di 4 settimane, per iscritto o tramite prova per testo entro un termine di 4 settimane dal ricevimento della comunicazione della Basilese.

## Obbligo di diligenza

### DG5

Il contraente è tenuto a usare la diligenza necessaria e in particolare a prendere le misure richieste dalle circostanze per la prevenzione e la minimizzazione dei danni.

## Luogo di notifica/comunicazione

### DG6

Tutte le notifiche e le comunicazioni del contraente o dell'avente diritto devono essere inviate all'agenzia competente o alla sede svizzera della Basilese. Le dichiarazioni di disdetta e recesso devono pervenire presso detta sede prima della scadenza del termine.

## Spese

### DG7

Le ulteriori spese amministrative riconducibili al contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare tali spese anche come importo forfettario (regolamentazione delle spese consultabile su [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)).

Nel caso in cui il pagamento del premio non avvenga entro il termine stabilito, si applicano le disposizioni previste dalla legge sul contratto di assicurazione relative alla mora nel pagamento del premio, secondo le quali la copertura assicurativa viene sospesa alla scadenza del termine di diffida.

## Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

### DG8

La copertura assicurativa decade fintantoché alla prestazione derivante dal contratto ostino sanzioni economiche, commerciali o finanziarie di legge applicabili.

## Rinuncia all'eccezione di negligenza grave

### DG9

Se un evento assicurato in questo contratto viene causato da negligenza grave, la Basilese rinuncia al suo diritto di regresso o riduzione di prestazioni che le spetta per legge.

La rinuncia al diritto di regresso o riduzione di prestazioni non trova applicazione se l'evento è stato causato sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali. Sono inoltre fatte salve le normative legali imperativamente applicabili (p. es. art. 65 LCStr).

## Foro / Diritto applicabile

### DG10

Per tutte le controversie derivanti da questo contratto di assicurazione o a esso connesse, incluse quelle relative alla stipula, all'efficacia, alla modifica o allo scioglimento del contratto stesso, il foro competente esclusivo è Basilea oppure il foro competente del domicilio svizzero del contraente o dell'avente diritto. Se il contraente o l'avente diritto è domiciliato nel Principato del Liechtenstein, il foro competente è quello di Vaduz.

Il contratto di assicurazione e quindi anche la stipula, l'efficacia, la modifica o lo scioglimento di esso, nonché le eventuali controversie da esso derivanti sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero.

## Controversie giuridiche

### DG11

Per le controversie derivanti dal contratto di assicurazione i ricorsi sono da presentare a:

Basilese Assicurazione SA  
Aeschengraben 21  
Casella postale  
4002 Basel

## Clausola broker

### DG12

Qualora sia un broker a gestire i rapporti commerciali tra il contraente e la Basilese, questi deve essere autorizzato dalla Basilese e dal contraente all'accettazione di notifiche, dichiarazioni e dichiarazioni di volontà nonché pagamenti. Questi si intendono ricevuti dal destinatario non appena pervenuti al broker. La Basilese e il contraente obbligano il broker all'inoltro immediato degli stessi alle parti interessate.

Per fattispecie che, secondo quanto previsto dalla legge o dal contratto, richiedono un'espressa accettazione da parte della Basilese, non sorge alcun obbligo fino alla conferma da parte della Basilese.

Il pagamento dei premi si intende effettuato in tempo utile solo quando è pervenuto alla Basilese.

In caso di evento dannoso, oltre al broker il contraente deve darne immediatamente comunicazione anche alla Basilese. Le indennità vengono liquidate direttamente all'avente diritto.

## Forma scritta e prova per testo

### DG13

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di forma per le dichiarazioni, queste condizioni contrattuali si riallacciano alla forma scritta ("per iscritto") o alla forma di testo ("prova per testo"). Semplici dichiarazioni rilasciate a voce o al telefono sono considerate valide solo se la Basilese ne conferma l'avvenuta ricezione per iscritto o in formato elettronico.

Se le disposizioni legali o contrattuali esigono esplicitamente la forma scritta ("per iscritto"), con essa si intende una dichiarazione con firma autografa.

Se le disposizioni legali o contrattuali prevedono il requisito di forma "tramite prova per testo", questo significa che oltre alla forma scritta è ammessa anche un'altra forma che consente la prova tramite testo. Le dichiarazioni possono essere rilasciate in modo giuridicamente valido senza firma autografa, ad esempio anche tramite canali elettronici (ad es. e-mail, lettera senza firma originale, fax).

# Condizioni contrattuali generali

## Assicurazione responsabilità civile d'impresa

### Copertura assicurativa

#### RC11

##### Oggetto dell'assicurazione

È assicurata la responsabilità civile basata sulle disposizioni legali in materia di responsabilità civile dell'azienda indicata nel contratto derivante da:

- a) **Danni corporali**  
ossia morte, lesioni o altri danni alla salute di persone nonché danni economici a essi riconducibili.
- b) **Danni materiali**  
ossia distruzione, danneggiamento o perdita di cose nonché danni economici a seguito di un danno materiale assicurato causato al lesa. La mera compromissione delle funzionalità di una cosa che non influisce negativamente sulla sostanza della stessa è considerata parimenti un danno materiale. Sono equiparati ai danni materiali la morte, le lesioni o altri danni alla salute di animali; in questo caso l'indennizzo avviene secondo i principi di legge validi in materia.
- c) **Danni economici**  
ossia danni quantificabili in denaro, che insorgono direttamente e che non sono riconducibili a un danno corporale assicurato o a un danno materiale assicurato causato al lesa, nella misura in cui questi siano esplicitamente coassicurati nell'ambito del presente contratto.

La Basilese non eccepisce in merito a un accordo in materia di responsabilità più restrittivo in deroga alla responsabilità civile legale adottato dal contraente, se esso non può essere attuato dal contraente o se il contraente non intende attuarlo (accordo di liberazione dalla responsabilità) per qualsivoglia motivo (p. es. aspetto di politica commerciale).

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto, anche la responsabilità civile del contraente che deriva dall'attribuzione di lavori a subappaltatori.

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto, anche la responsabilità civile del contraente derivante dall'occupazione di personale in affitto nonché dalla concessione in affitto di personale proprio a terzi.

#### RC12

##### Rischi assicurati (copertura di base)

Sono assicurati, nell'ambito del presente contratto:

- a) **Il rischio d'installazione**  
ossia la responsabilità civile del contraente derivante dalla proprietà o dal possesso di fondi, edifici, locali e impianti, indipendentemente dal fatto che essi siano funzionali all'attività assicurata.  
In caso di proprietà in comune, comproprietà o proprietà per piani, la copertura assicurativa è valida tuttavia solo nella misura in cui la responsabilità civile per i danni da essa derivanti non sia assicurata tramite un'altra assicurazione responsabilità civile.

In caso di proprietà in comune, l'assicurazione non prevede le pretese per i danni dei proprietari in comune.

- b) **Il rischio operativo**  
ossia la responsabilità civile derivante da processi operativi che avvengono sull'area aziendale o all'esterno.
- c) **Il rischio prodotti**  
ossia la responsabilità civile derivante dalla produzione, dalla vendita o dalla consegna di prodotti.

#### RC13

##### Rischi accessori

L'assicurazione si estende, nell'ambito del presente contratto, anche alla responsabilità civile legale derivante dai rischi accessori come quelli risultanti

- a) dall'organizzazione e dallo svolgimento di eventi nell'interesse dell'azienda assicurata, come la giornata delle porte aperte, congressi o manifestazioni simili per i propri dipendenti o terzi
- b) dalla partecipazione a esposizioni e fiere
- c) da eventi aziendali di tutti i tipi, come feste aziendali, gite aziendali, corsi di formazione
- d) da istituzioni sociali per il personale aziendale, come cantine, asili e simili, anche se esse vengono utilizzate occasionalmente da terzi nonché da società sportive aziendali e dalla cessione di luoghi, locali e apparecchi a queste ed ai loro membri
- e) dal possesso e dall'utilizzo di materiali tossici, infiammabili ed esplosivi
- f) da medici aziendali che svolgono tale attività come professione principale o secondaria e il relativo personale ausiliario;
- g) dai pompieri di stabilimento, anche in occasione di prestazioni di soccorso ed esercitazioni all'esterno dell'azienda
- h) dall'attività di distributori di carburante, stazioni di servizio e officine per la manutenzione di veicoli a motore, anche se tali installazioni vengono utilizzate dal personale aziendale e occasionalmente da terzi
- i) dall'esercizio di punti vendita per finalità legate all'azienda assicurata
- j) dal possesso di cani da guardia
- k) dall'esercizio e dall'esistenza di attività accessorie (p. es. chiosco, caffetteria, bar, sala da tè), se vengono gestite dal contraente.



#### **RCI4**

##### **Spese di prevenzione e di riduzione dei danni**

Sono assicurate, a complemento di RCI1, le spese per le misure adeguate e immediate da attuare, volte a evitare gli imminenti danni assicurati provocati da imprevisti (spese di prevenzione di danni) e per ridurre i danni già verificatisi (spese di riduzione dei danni).

---

##### **Non sono assicurati, a complemento di RCI30**

- a) i costi e gli oneri insorti per l'implementazione di misure in seguito a una prevenzione del rischio (p. es. smaltimento di prodotti difettosi o di rifiuti nonché il rabbocco di impianti, contenitori e condutture)
- b) gli oneri per il rilevamento di perdite, malfunzionamenti e cause del danno, compreso il necessario svuotamento di impianti, contenitori e condutture nonché le spese per le riparazioni e le modifiche apportate (p. es. spese di risanamento)
- c) gli oneri derivanti da un'attività legata al corretto adempimento del contratto, come l'eliminazione di difetti o danni alle cose fabbricate o fornite o ai lavori svolti.

#### **RCI5**

##### **Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico o in caso di procedura amministrativa o di vigilanza**

Qualora, a causa di un evento di responsabilità civile, venga avviata una procedura penale, di vigilanza, amministrativa o disciplinare di diritto pubblico, la Basilese, a complemento di RCI1, si fa carico

- a) delle spese di rappresentanza legale dell'assicurato
- b) delle tasse di giustizia o di altre spese di procedura a carico dell'assicurato
- c) delle spese per le perizie di periti disposte dal tribunale o con il consenso della Basilese
- d) delle indennità processuali concesse dal tribunale alla controparte.

In caso di controversia sulla presenza di un evento di responsabilità civile assicurato, la Basilese anticiperà le spese summenzionate. Qualora successivamente si accerti l'assenza di un evento di responsabilità civile assicurato, le prestazioni erogate dalla Basilese dovranno essere interamente rimborsate.

Laddove si riveli necessaria la nomina di un avvocato difensore penalista, la Basilese nominerà, in accordo con la persona assicurata, un avvocato. Qualora l'assicurato non approvi nessuno degli avvocati proposti dalla Basilese, dovrà sottoporre alla Basilese tre proposte, dalle quali la Basilese selezionerà l'avvocato da incaricare.

La Basilese può rifiutare l'assunzione delle spese, laddove a suo parere il ricorso a un mezzo legale non sia promettente.

Le indennità processuali e le spese ripetibili concesse all'assicurato spettano alla Basilese per l'entità delle relative prestazioni e nella misura in cui esse non rappresentino prestazioni sostitutive per prestazioni personali e oneri dell'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a trasmettere immediatamente alla Basilese tutte le informazioni in relazione alla procedura e ottemperare alle disposizioni della Basilese. L'assicurato non è autorizzato a contrarre obblighi a carico della Basilese senza il consenso di quest'ultima. Qualora l'assicurato adotti misure di propria iniziativa o che siano contrarie alle disposizioni della Basilese, la Basilese erogherà prestazioni solo se attraverso queste ultime possa essere raggiunto in modo comprovabile un risultato considerevolmente più vantaggioso nella procedura civile.

---

##### **Non sono assicurati**

gli obblighi di carattere penale o analogo a quello penale (p. es. pene pecuniarie o multe).

#### **RCI6**

##### **Danni legati a un pregiudizio all'ambiente**

###### **RCI6.1**

##### **Danni corporali e materiali in seguito a un pregiudizio all'ambiente**

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto, anche la responsabilità civile in caso di danni corporali e danni materiali in seguito a un pregiudizio all'ambiente, a condizione che questo sia la conseguenza di un evento unico, verificatosi all'improvviso e imprevisto.

È coassicurata anche la responsabilità civile in caso di danni corporali e danni materiali in seguito a un pregiudizio all'ambiente dovuto alla fuoriuscita di sostanze che inquinano le acque o il suolo come per esempio combustibili e carburanti liquidi, acidi, alcali e altre sostanze chimiche (escluse le acque di scarico e simili scarti di produzione) in seguito ad arrugginimento o perdita di un impianto saldamente fissato al fondo (clausola Carbura).

È considerato pregiudizio all'ambiente la perturbazione prolungata dello stato naturale dell'aria, delle acque (comprese le acque sotterranee), del terreno, della flora o della fauna provocata da qualsiasi influsso o circostanza che la normativa applicabile designa come danno ambientale.

###### **RCI6.2**

##### **Copertura estesa per i danni ambientali**

Sono coassicurate, nell'ambito della copertura estesa per i danni ambientali, da intendersi quale elenco esaustivo, le spese riportate di seguito:

- a) Le spese delle misure previste dalla legge per il ripristino di specie protette o habitat protetti nonché per l'eliminazione di danni ad acque o a terreni non di proprietà di diritto civile
- b) Qualora il ripristino non sia possibile o sia possibile solo in parte, le spese delle misure sostitutive previste dalla legge che vanno oltre l'eliminazione di danni ai sensi della lett. a
- c) Le spese delle ulteriori misure previste dalla legge per la compensazione di perdite temporanee di risorse naturali e/o funzioni di aree protette dal momento del pregiudizio all'ambiente fino alla completa efficacia delle misure ai sensi della lett. a e/o lett. b.

Le disposizioni di RCI6.1 si applicano per analogia anche per tale copertura estesa per i danni ambientali.

---

### Limitazioni della copertura

#### RCI6.3

Non sono assicurate, a complemento di RCI30, le pretese e le spese ai sensi delle disposizioni RCI6.1 e RCI6.2

- a) legate a più eventi simili, che insieme provocano un pregiudizio all'ambiente, o effetti permanenti che non siano la conseguenza di un evento unico, verificatosi all'improvviso e imprevisto (p. es. introduzione occasionale a gocce di materiali nocivi nel terreno, versamento ripetuto di liquidi da contenitori mobili). È fatta salva RCI6.1 cpv. 2 (arrugginimento, perdita).
- b) legate a depositi di rifiuti nonché contaminazioni del terreno o delle acque esistenti al momento dell'inizio del contratto
- c) legate alla proprietà o all'esercizio di impianti per lo stoccaggio, il trattamento, il transito o lo smaltimento di rifiuti o di simili scarti di produzione o di materiale di recupero, nella misura in cui tali impianti non siano esplicitamente coassicurati mediante il presente contratto di assicurazione.  
*Al contrario, indipendentemente da quanto previsto dal capoverso precedente, sussiste copertura assicurativa per gli impianti funzionali al compostaggio o allo stoccaggio temporaneo di breve durata di rifiuti ovvero scarti di produzione prevalentemente aziendali o alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scarico prevalentemente aziendali.*
- d) legate alla produzione, alla fornitura o all'utilizzo di pesticidi (p. es. erbicidi, fungicidi, insetticidi), biocidi, fanghi di depurazione, fertilizzanti
- e) legate a prodotti la cui difettosità al momento della messa in commercio non era riconoscibile secondo le conoscenze tecniche e scientifiche esistenti.
- f) in seguito alla variazione dello specchio o del comportamento di flusso delle acque sotterranee (p. es. esaurimento di fonti)
- g) che insorgono a causa di impatti ambientali inevitabili, necessari o previsti provocati dall'azienda.
- h) che sono state provocate ovvero causate dagli animali o dalle piante appartenenti all'assicurato, da questi abbandonati, detenuti o ceduti.
- i) legate a organismi geneticamente modificati o da prodotti a essi equiparati a causa della mutazione del materiale genetico e, per gli organismi patogeni, a causa delle relative caratteristiche patogene, ciò – a deroga di RCI30.12 – indipendentemente dal fatto che sussista o meno un obbligo di autorizzazione o notifica.

Le limitazioni ai sensi delle lett. d-i citate valgono esclusivamente per le spese riportate in RCI6.2 citata.

#### RCI6.4

### Obblighi

L'assicurato è tenuto a provvedere affinché

- a) la produzione, il trattamento, la raccolta, lo stoccaggio, la pulizia, il trasporto e lo smaltimento di sostanze inquinanti avvengano nel rispetto delle disposizioni legali e ufficiali.

- b) le installazioni utilizzate per le attività sopra descritte, ivi inclusi gli impianti di sicurezza e allarme, vengano sottoposte a manutenzione e tenute in funzione in modo professionale nel rispetto delle prescrizioni tecniche, legali e ufficiali.
- c) le decisioni emanate dalle autorità per risanamenti e analoghe misure vengano assolte entro i termini previsti.

#### RCI7

### Responsabilità civile derivante dall'utilizzo di veicoli

Nella misura in cui non sia prevista un'estensione esplicita della copertura assicurativa altrove nelle condizioni contrattuali, la responsabilità civile quale detentore del veicolo e derivante dall'utilizzo di veicoli a motore, natanti e aeromobili è coassicurata esclusivamente nell'entità di RCI7.

La responsabilità civile stessa per i danni ai veicoli utilizzati non costituisce oggetto di RCI7.

#### RCI7.1

### Ciclomotori, e-bike e mezzi simili a veicoli

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto, la responsabilità civile quale utilizzatore di ciclomotori, biciclette elettriche (e-bike), monopattini (monopattini elettrici), biciclette e mezzi simili a veicoli, nella misura in cui il danno non sia coperto o non debba essere coperto tramite un'assicurazione responsabilità civile prevista dalla legge.

È assicurata anche la responsabilità civile per i danni provocati da ciclomotori, biciclette elettriche nonché veicoli a essi equiparati senza licenza di circolazione e senza targa di controllo ovvero marca di controllo per tragitti miranti al conseguimento dell'esame d'immatricolazione e in caso di giri di prova ai sensi dell'art. 93 cpv. 5 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC). A complemento di RCI29, è coassicurata anche la responsabilità civile del potenziale acquirente del contraente e delle persone per esso responsabili.

#### RCI7.2

### Veicoli a motore senza assicurazione del detentore

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto e secondo quanto previsto dalla legislazione applicabile sulla circolazione stradale, la responsabilità civile quale detentore e derivante dall'utilizzo di veicoli a motore non immatricolati senza assicurazione del detentore, nella misura in cui questi vengano utilizzati per scopi approvati dalle autorità e consentiti dalla legge (p. es. carrello elevatore sull'area aziendale, veicoli di fabbrica ai sensi dell'art. 33 OAV).

L'eccezione concernente gli scopi non approvati dalle autorità o non consentiti dalla legge non viene rivendicata nella misura in cui si tratti di sinistri che si sono verificati sull'area interna all'azienda del contraente o su cantieri del contraente.

---

### A complemento di RCI30, l'assicurazione non copre

le pretese risultanti da incidenti causati durante gare, rally e competizioni simili, così come corse sui circuiti di gara.

### RCI7.3

#### Veicoli a motore per attività lavorative

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto, la responsabilità civile derivante dall'utilizzo di veicoli a motore immatricolati per attività lavorative (p. es. utilizzo di un dispositivo di sollevamento) per i quali, ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, non sussiste alcun obbligo di assicurazione e nella misura in cui il danno non sia coperto tramite un'assicurazione responsabilità civile veicoli a motore.

### RCI7.4

#### Assicurazione complementare per veicoli a motore

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto e secondo quanto previsto dalla legislazione applicabile sulla circolazione stradale, la responsabilità civile dell'assicurato quale conducente di veicoli a motore esterni all'impresa per i quali sussiste un obbligo di assicurazione o di immatricolazione.

Le prestazioni della Basilese si limitano

- a) alla differenza tra somma assicurata ai sensi del presente contratto e somma assicurata secondo l'assicurazione responsabilità civile veicoli a motore obbligatoria e in corso di validità (copertura della differenza di somme)
- b) ai sovrappremi derivanti, nel caso dell'assicurazione responsabilità civile del veicolo a motore utilizzato, dal declassamento nel sistema dei gradi di premio.
- c) alla franchigia contrattuale addebitata al detentore del veicolo dall'assicuratore responsabilità civile veicoli a motore.

Non si applica la franchigia stabilita nel presente contratto.

---

#### A complemento di RCI30, l'assicurazione non copre

- a) le pretese risultanti da incidenti causati durante gare, rally e simili competizioni nonché corse su circuiti di gara.
- b) la responsabilità civile delle persone che hanno utilizzato il veicolo per scopi non consentiti dalle autorità competenti o che, per altri motivi, non possedevano la relativa autorizzazione, la responsabilità civile dei responsabili di tali persone nonché la responsabilità civile delle persone che hanno incaricato o che erano a conoscenza di tali utilizzi del veicolo.

### RCI7.5

#### Danni causati da veicoli a motore ai sensi dell'art. 71 LCStr

Se concordato nel contratto di assicurazione, la copertura assicurativa si estende, ai sensi dell'art. 71 LCStr, alla responsabilità civile del contraente e delle persone per le quali esso è responsabile ai sensi della legge svizzera sulla circolazione stradale in seguito all'utilizzo di veicoli a motore senza assicurazione del detentore e di veicoli a motore di terzi con assicurazione del detentore consegnatigli, a condizione che la Basilese abbia rilasciato il rispettivo attestato di assicurazione prescritto dalla legge.

Qualora un veicolo a motore senza licenza di circolazione e targa di controllo nonché senza autorizzazione ufficiale o legale venga utilizzato su strade pubbliche e su queste si verifichi un sinistro per il quale la Basilese è tenuta ad assumersi la responsabilità, a essa spetterà il regresso nei confronti del conducente; nei confronti del

contraente solo laddove era lui stesso il conducente o se la corsa è stata eseguita con il suo esplicito o tacito consenso.

L'eccezione «senza autorizzazione ufficiale o legale su strade pubbliche» non viene rivendicata nella misura in cui si tratti di sinistri che si sono verificati sull'area interna all'azienda del contraente.

---

#### A deroga di RCI30 delle CCG, l'assicurazione non copre

- a) le pretese derivanti da danni materiali
  - del contraente nei confronti di persone per le quali esso è responsabile.
  - del coniuge del contraente, del partner registrato del contraente, di suoi parenti in linea crescente o decrescente e dei fratelli e delle sorelle che vivono nella stessa economia domestica.
- b) le pretese per danni al veicolo utilizzato e al rimorchio, al veicolo trainato o spinto nonché per danni a cose che sono fissate a tali veicoli o che vengono trasportate con essi, ad eccezione di oggetti che il lesore porti con sé, segnatamente il bagaglio e simili.
- c) le pretese risultanti da incidenti causati durante gare, rally e simili competizioni nonché corse su circuiti di gara.
- d) la responsabilità civile per danni nucleari ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare e le spese associate
- e) la responsabilità civile del conducente che non possiede la licenza di condurre prevista dalla legge nonché del conducente con licenza per allievo conducente che guida senza l'accompagnatore prescritto dalla legge; inoltre la responsabilità civile delle persone che mettono il veicolo utilizzato a disposizione di un tale conducente, sebbene esse sappiano o dovrebbero sapere, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, che esso non è titolare della licenza richiesta o che esegua la corsa senza l'accompagnatore prescritto.
- f) la responsabilità civile delle persone che hanno commesso un furto d'uso del veicolo assicurato (uso illecito di un veicolo a motore), e quella del conducente che all'inizio della corsa sapeva o avrebbe dovuto sapere, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, che era stato commesso un furto d'uso del veicolo.
- g) la responsabilità civile per scopi non consentiti dalle autorità competenti, e la responsabilità civile delle persone che hanno utilizzato il veicolo affidatogli senza possederne la relativa autorizzazione. È fatto salvo il cpv. 3 citato.

Sono fatte salve le disposizioni legali obbligatorie della legislazione sulla circolazione stradale in merito all'ammissibilità delle limitazioni esistenti nei confronti del lesore.

### RCI7.6

#### Natanti senza obbligo di assicurazione

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto, la responsabilità civile quale detentore e derivante dall'utilizzo di natanti per i quali la legge non prescrive un'assicurazione responsabilità civile e che non sono immatricolati all'estero.

#### **RCI7.7**

##### **Natanti con obbligo di assicurazione**

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto e secondo quanto disposto dalle basi giuridiche applicabili sull'assicurazione responsabilità civile per natanti, la responsabilità civile dell'assicurato quale conducente di natanti per i quali sussiste un obbligo di assicurazione.

Al riguardo, le prestazioni della Basilese si limitano alla differenza tra somma assicurata ai sensi del presente contratto e somma assicurata secondo l'assicurazione responsabilità civile per natanti obbligatoria e in corso di validità (copertura della differenza di somme).

---

##### **A complemento di RCI30, l'assicurazione non copre**

la responsabilità civile delle persone che hanno utilizzato il veicolo per scopi non consentiti dalle autorità competenti o che, per altri motivi, non possedevano la relativa autorizzazione, la responsabilità civile dei responsabili di tali persone nonché la responsabilità civile delle persone che hanno incaricato o che erano a conoscenza di tali utilizzi del veicolo.

#### **RCI7.8**

##### **Aeromobili**

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto, la responsabilità civile quale detentore e derivante dall'utilizzo di aeromobili per i quali la legge non prescrive un'assicurazione responsabilità civile ovvero non sussiste un obbligo di prestare garanzia e che non sono immatricolati all'estero.

La copertura assicurativa si estende anche alla responsabilità civile quale detentore e derivante dall'utilizzo di aeromobili senza occupanti soggetti all'obbligo di assicurazione (p. es. modelli di aeromobili, droni) con un peso fino a 30 chilogrammi, nella misura in cui il loro impiego ottemperi alle prescrizioni legali.

#### **RCI8**

##### **Responsabilità civile del committente**

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto, la responsabilità civile del contraente quale committente.

In caso di pretese per i danni a fondi, edifici e altre opere a causa di demolizione, movimenti di terreno o lavori di costruzione, tale copertura assicurativa vale tuttavia solo fino a un costo di costruzione di 1'000'000 CHF.

Qualora, tuttavia, una persona assicurata esegua autonomamente tali lavori per intero o in parte, abbia redatto i relativi piani o eserciti la direzione dei lavori, le pretese sono assicurate ai sensi del capoverso precedente anche laddove il costo di costruzione superi 1'000'000 CHF, nella misura in cui il danno sia provocato colposamente da una di tali attività.

Se i danni sono coperti da un'altra assicurazione, le prestazioni erogate dalla Basilese sono limitate alla differenza tra la somma assicurata del presente contratto e la somma assicurata dell'altra assicurazione (copertura della differenza di somme). Le

prestazioni erogate da un'altra assicurazione hanno in ogni caso la priorità e vengono dedotte dalla somma assicurata concordata all'interno del presente contratto (copertura sussidiaria).

#### **RCI9**

##### **Radiazioni ionizzanti – raggi laser (ivi incluso laser di costruzione)**

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto, la responsabilità civile per danni causati dall'effetto di radiazioni ionizzanti o raggi laser. È fatta salva RCI30.8.

---

##### **A complemento di RCI30, l'assicurazione non copre la responsabilità civile per i danni**

- a) laddove non sia presente un'autorizzazione eventualmente necessaria dell'autorità competente per il trattamento con radiazioni ionizzanti o con raggi laser.
- b) che insorgono a causa dello scostamento consapevole del contraente dalle disposizioni relative alla protezione dai raggi, ivi incluse le disposizioni e le condizioni della Suva.

#### **RCI10**

##### **Responsabilità civile di privato per danni causati in occasione di viaggi d'affari**

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto nonché a complemento di RCI29, la responsabilità civile per danni corporali e danni materiali che gli assicurati nella loro qualità di privati provochino durante viaggi e soggiorni per scopi commerciali, nella misura in cui non sussista nessun'altra copertura assicurativa per responsabilità civile.

La franchigia concordata nel contratto per i danni materiali decade per le prestazioni ai sensi della presente disposizione.

#### **RCI11**

##### **Infortuni di visitatori in assenza di responsabilità**

Su richiesta del contraente, la Basilese, a complemento di RCI1, concede anche copertura assicurativa per infortuni, ai sensi della LAINF, che gli ospiti subiscono nei locali del contraente, sul fondo pertinente o su un cantiere del contraente.

Sono considerati ospiti le persone che, in possesso della relativa autorizzazione, si trattengono nei locali del contraente, sul fondo pertinente o su un cantiere del contraente.

---

##### **Non sono assicurate le pretese delle persone**

che, nell'esercizio di un'attività lavorativa, si trattengono nei locali del contraente, sul fondo pertinente o su un cantiere del contraente (personale del contraente, artigiani, fornitori ecc.).

L'assicurazione copre fino all'importo massimo di 5'000 CHF per ogni infortunio, anche i danni a cose che l'ospite indossa o porti con sé (capi di abbigliamento ecc.), nella misura in cui il danno sia connesso a un infortunio assicurato.

La Basilese rimborsa il danno che si è effettivamente verificato. La persona infortunata riceve l'indennità che le spetterebbe da un autore del danno responsabile sul fronte civile.

In presenza di un'altra assicurazione (p. es. assicurazione contro gli infortuni) che sia obbligata all'erogazione della prestazione per lo stesso danno, le prestazioni offerte dalla Basilese sono limitate alla parte dell'indennità che eccede (copertura della differenza) l'entità della copertura (in relazione alle somme o alle condizioni) di un'altra assicurazione.

---

#### Tale copertura assicurativa non è valida

per l'entità in cui un assicurato è responsabile sul fronte civile per il danno. Tali pretese vengono gestite nell'ambito di RCI1 e delle condizioni contrattuali.

#### RCI12

##### Danni a oggetti lavorati o presi in custodia

Nella misura in cui non sia prevista un'estensione esplicita della copertura assicurativa altrove nelle condizioni contrattuali, la responsabilità civile per danni a cose prese in consegna nonché per danni a cose sulle quali o con le quali una persona assicurata ha eseguito un'attività o avrebbe dovuto eseguire un'attività è coassicurata esclusivamente nell'ambito di RCI12.

#### RCI12.1

##### Copertura di base per danni all'oggetto lavorato o preso in custodia

È coassicurata, nell'ambito del presente contratto, la responsabilità civile per danni

- a) a cose che un assicurato ha preso in consegna per l'uso, a scopo di lavorazione o per altri motivi
- b) che siano insorti a cose a seguito dell'esecuzione o dell'omissione di un'attività di un assicurato su di esse o con esse.

---

#### A complemento di RCI30, l'assicurazione non copre

le seguenti pretese, nella misura in cui queste non siano coassicurate esplicitamente tramite un'altra disposizione.

- a) le pretese per danni a cose che un assicurato ha ricevuto per scopi di custodia o per il trasporto, in commissione o a scopo d'esposizione o che ha preso in locazione, in leasing o in affitto.
- b) le pretese per danni a cose o a loro parti, sulle quali o con le quali è stata eseguita o avrebbe dovuto essere eseguita direttamente un'attività. Sono considerati tali attività anche la progettazione e la direzione, l'emanazione di direttive e disposizioni, il monitoraggio e il controllo nonché simili lavori nonché prove di funzionamento, indipendentemente da chi vengano eseguite le prove.  
Nel caso di un'attività secondo quanto descritto sopra a parti di cose immobili, la summenzionata esclusione si riferisce a pretese derivanti da danni alle parti stesse nonché alle parti limitrofe che si trovano nell'area d'attività diretta.
- c) le pretese per danni a veicoli terrestri, natanti o aeromobili ad eccezione dei ciclomotori, delle biciclette elettriche (e-bike), dei monopattini (monopattini elettrici) e delle biciclette nonché degli aeromobili senza occupanti (p. es. modelli di aeromobili, droni) con un peso fino a 30 chilogrammi o a loro parti
- d) le pretese per danni a oggetti lavorati o presi in custodia, la cui copertura assicurativa è disciplinata da un'altra

disposizione contrattuale nel presente contratto (p. es. perdita di chiavi, dossier dei clienti, campioni di laboratorio).

#### RCI12.2

##### Perdita di chiavi e badge affidati

In caso di perdita di chiavi, la copertura assicurativa si estende anche alle spese per la necessaria modifica o sostituzione delle serrature e delle chiavi corrispondenti. I sistemi elettronici di apertura e i badge corrispondenti sono equiparati alle serrature e alle chiavi. Il contraente si fa carico della franchigia concordata per i danni materiali.

#### RCI12.3

##### Dossier dei clienti presi in consegna

È coassicurata anche la responsabilità civile per i danni derivanti da distruzione, danneggiamento o perdita di dossier dei clienti, che un assicurato abbia preso in consegna a scopo di analisi, calcolo, perizia o simili finalità.

#### RCI12.4

##### Campioni di laboratorio

Sono coassicurate, a deroga parziale di RCI12.1 cpv. 2 lett. a, anche le pretese derivanti da distruzione, danneggiamento o perdita di campioni di laboratorio di pazienti, che un assicurato abbia ricevuto a scopo di analisi, calcolo, perizia o simili finalità.

#### RCI12.5

##### Danni al guardaroba

È coassicurata, a deroga parziale di RCI12.1 cpv. 2 lett. a, anche la responsabilità civile derivante da distruzione, danneggiamento, sottrazione o perdita degli oggetti conservati in guardaroba costantemente sorvegliati o chiusi a chiave dietro consegna di contro-marca ad eccezione di cose di valore, denaro, titoli, documenti, progetti e dispositivi elettronici di ogni tipo.

Il contraente è tenuto a sporgere denuncia alla polizia e alla Basilese in caso di sottrazione o di altro smarrimento degli oggetti consegnati al guardaroba subito dopo l'accertamento di tale circostanza.

#### RCI12.6

##### Danni a cose direttamente lavorate

Se concordato nel contratto di assicurazione, la copertura assicurativa si estende, a deroga di RCI12.1 cpv. 2 lett. b, alla responsabilità civile per danni a cose o a loro parti, sulle quali o con le quali è stata eseguita o avrebbe dovuto essere eseguita direttamente un'attività.

Nel caso di un'attività a cose immobili, l'estensione della copertura è applicabile per danni alle parti lavorate nonché alle parti limitrofe che si trovano nell'area d'attività diretta.

---

#### A complemento di RCI30 e delle altre disposizioni di esclusione di RCI12.1 cpv. 2, l'assicurazione non prevede

la responsabilità civile per

- a) danni a cose di valore (p. es. orologi, gioielli, oggetti di arte, antichità), titoli, documenti, progetti, libretti di risparmio,



metalli preziosi grezzi, monete, medaglie, pietre preziose, perle non incastonate, contanti

- b) danni per i quali sussiste già una copertura assicurativa tramite un'altra assicurazione (p. es. assicurazione cose o assicurazione tecnica o altra) o sulla base di un'altra disposizione nel presente contratto.

#### **RCI12.7**

##### **Danni da carico e scarico a veicoli terrestri o natanti**

È coassicurata, a deroga parziale di RCI12.1 cpv. 2 lett. c, anche la responsabilità civile per danni a veicoli terrestri e natanti di terzi, tuttavia non a veicoli presi in noleggio, in prestito o in leasing, ivi inclusi sovrastrutture e semirimorchi nonché container, per il carico e lo scarico ovvero per il riempimento o lo svuotamento.

---

#### **Restano tuttavia esclusi dall'assicurazione, a integrazione della disposizione RCI 30**

i danni provocati dal carico o dallo scarico delle stesse merci sfuse (ad eccezione delle merci liquide) nonché dal sovrariempimento o dal sovraccarico. Sono considerate merci sfuse le cose che vengono caricate o scaricate senza fissaggio e imballaggio, come cereali, sabbia, ghiaia, pietre, massi, carbone, ferraglia, rifiuti, materiale di demolizione e di scavo.

#### **RCI12.8**

##### **Danni a locali presi in locazione**

È coassicurata, a deroga parziale di RCI12.1 cpv. 2 lett. a, anche la responsabilità civile per

- a) danni a locali presi in locazione, in leasing o in affitto  
b) danni a parti di edifici e locali utilizzati in comune con altri locatari, assuntori di leasing o affittuari o con il proprietario.

---

#### **A complemento di RCI30, l'assicurazione non copre**

le pretese derivanti da

- a) danni provocati dall'azione progressiva dell'umidità nonché danni che insorgono gradualmente  
b) oneri insorti per il ripristino dello stato originario di una cosa dopo l'intenzionale modifica della stessa tramite una persona assicurata o per sua iniziativa  
c) danni a mobilia nonché a macchinari e apparecchi, anche laddove essi siano saldamente fissati al fondo, all'edificio o ai locali e nella misura in cui non si tratti di impianti di riscaldamento e di approvvigionamento di acqua calda, scale mobili, ascensori per persone e montacarichi nonché impianti di climatizzazione, ventilazione e sanitari.

#### **RCI12.9**

##### **Danni a impianti di telecomunicazione presi in locazione**

È coassicurata, a deroga parziale di RCI12.1 cpv. 2 lett. a, anche la responsabilità civile per danni a impianti di telecomunicazione presi in locazione o in leasing, come telefoni, apparecchi fax, videotelefonati, impianti di videoconferenza, segreterie telefoniche, ai cavi collegati direttamente a tali apparecchi e dispositivi nonché a centralini privati (installazioni interne). L'assicurazione è valida tuttavia solo nella misura in cui non sussista un'altra copertura per tali danni materiali.

---

#### **A complemento di RCI30, l'assicurazione non copre**

le pretese derivanti da danni a cellulari, tablet, cercapersone, sistemi radio aziendali, personal computer e relative unità periferiche, a server, impianti di rete ed elaboratori centrali nonché a reti di cablaggio.

#### **RCI12.10**

##### **Danni al materiale rotabile**

Sono coassicurate, a deroga parziale di RCI12.1 cpv. 2 lett. a-c, nell'ambito dei contratti per i binari di raccordo con le imprese ferroviarie, anche le pretese derivanti da danni al materiale rotabile utilizzato dal contraente nonché alle installazioni prese in locazione dal contraente, come binari, linee elettriche ecc., tuttavia non agli edifici.

#### **RCI12.11**

##### **Danni a veicoli a motore di terzi utilizzati**

In deroga parziale alla disposizione RCI12.1 cpv. 2 lett. c, è coassicurata la responsabilità civile per danni provocati da infortunio a veicoli a motore condotti appartenenti a terzi, ma non a veicoli presi a noleggio o in leasing (inclusi rimorchi) fino a 3,5 tonnellate, se l'utilizzo avviene occasionalmente e in modo non regolare.

---

#### **A complemento di RCI30, l'assicurazione non copre**

- a) le pretese derivanti da danni legati a utilizzi non autorizzati dalla legge, dalle autorità o dal detentore.  
b) i diritti di regresso derivanti dall'assicurazione stipulata per il veicolo a motore interessato  
c) i danni per i quali sussiste già copertura assicurativa sulla base di un'altra disposizione nel presente contratto.

#### **RCI12.12**

##### **Responsabilità del proprietario di un'opera per danni a veicoli affidati**

È coassicurata, a deroga parziale di RCI12.1 cpv. 2 lett. b-c, anche la responsabilità civile del contraente in qualità di proprietario di un'opera ai sensi dell'art. 58 CO per i danni a veicoli affidati.

#### **RCI12.13**

##### **Danni a veicoli a motore e natanti affidati per essere custoditi o lavorati**

#### **RCI12.13.1**

##### **Oggetto dell'assicurazione**

Se concordato nel contratto di assicurazione, la copertura assicurativa si estende, a deroga parziale di RCI12.1 cpv. 2 lett. a-c e di RCI30.5 trattino 2, alla responsabilità civile derivante da sottrazione, danneggiamento o distruzione di veicoli a motore di terzi (ivi inclusi rimorchi) e natanti, che siano stati affidati al contraente a scopo di custodia, lavorazione o simili finalità:

- a) durante la loro custodia, durante le manovre sull'area aziendale e, per i natanti, nei cantieri navali, durante l'esecuzione di un'attività (p. es. montaggio, riparazione, manutenzione, controllo) su di essi o con essi nonché dopo la loro consegna al cliente, qualora subiscano un danno a seguito di lavori imperfetti ovvero materiali difettosi.



I danni ai veicoli presi in consegna per la vendita o venduti, ma non ancora passati in custodia all'acquirente, sono coperti solo se è presente un incarico di vendita ovvero un contratto di compravendita scritto già prima del verificarsi del danno;

- b) in occasione di corse di prova su tracciati di prova ovvero acque usuali connessi a lavori di riparazione o manutenzione, durante la rimorchiatura, il loro trasferimento lungo il tragitto diretto dal cliente all'azienda assicurata e viceversa o dall'azienda assicurata in un'altra officina o all'Ufficio della circolazione stradale o alla polizia lacuale o idraulica e viceversa.

Tale copertura viene tuttavia offerta solo a condizione che

- il veicolo a motore sia dotato delle targhe di controllo del cliente ovvero che il natante sia immatricolato a nome del cliente (p. es. targa di controllo), eccetto durante la rimorchiatura, durante il trasporto mediante un altro veicolo o laddove per il veicolo del cliente sia in vigore una targa di controllo intercambiabile.
- il conducente del veicolo a motore ovvero il conducente del natante sia in possesso della licenza di condurre valida per la categoria interessata.

È coassicurata, nell'ambito della copertura assicurativa concordata, ai sensi del cpv. 1 lett. a-b, anche la responsabilità civile derivante da sottrazione, danneggiamento o distruzione di effetti personali dell'utilizzatore del veicolo (ma non di denaro, titoli, oggetti di valore, documenti e collezioni di campioni) fino all'importo di 2'000 CHF, laddove essi vengano sottratti con violenza dal veicolo chiuso a chiave o contemporaneamente con il veicolo o con esso danneggiati ovvero distrutti.

Sono considerati sottrazione la rapina, il furto, il furto d'uso e l'appropriazione indebita ad opera di terzi o del personale del contraente.

---

#### Limitazioni della copertura assicurativa

##### RCI12.13.2

A complemento di RCI30, l'assicurazione non copre

- a) le pretese derivanti dal trattamento di veicoli tramite autolavaggi (anche impianti self-service), nella misura in cui il danno non sia riconducibile a un difetto meccanico dell'autolavaggio.
- b) le pretese derivanti da danni ai sistemi per liquidi (lubrificazione del motore, sistema di raffreddamento, sistema frenante idraulico ecc.) nonché alle parti del veicolo da essi dipendenti, qualora il danno sia insorto a seguito di
- mancato riempimento o riempimento non corretto del liquido prescritto
  - riempimento o mantenimento di un liquido o di una miscela di liquidi inadeguati o insufficiente rispetto alle condizioni
  - mancato montaggio o montaggio non corretto del tappo del serbatoio o di scarico nonché del filtro dell'olio.
- c) pretese derivanti da danni provocati dalla sottrazione di componenti staccati, laddove questi non siano regolarmente assicurati o imballati, ovvero non si trovino nel natante coperto e ancorato o chiuso a chiave.

##### RCI12.13.3

#### Valutazione del danno

Per la valutazione del danno viene considerato il 90% dei prezzi lordi normalmente addebitati a terzi per salari, pezzi di ricambio, altri materiali e veicoli sostitutivi.

##### RCI12.13.4

#### Obblighi

Il contraente è tenuto

- a) a notificare alla Basilese gli eventi dannosi che rientrano nella presente copertura immediatamente dopo il loro verificarsi, affinché sia possibile per essa accertare la fattispecie e il danno stesso.
- b) a denunciare immediatamente le sottrazioni alla polizia e, in caso di reato perseguibile su querela, a sporgere denuncia nei confronti dell'autore su richiesta della Basilese.
- c) a rimuovere la chiave di accensione dai veicoli che vengono posteggiati in un luogo accessibile al pubblico durante l'orario di lavoro.
- d) a rimuovere la chiave di accensione e a chiudere a chiave le portiere dei veicoli che durante le interruzioni di lavoro o dopo la fine del lavoro (durante la pausa pranzo, la notte, di domenica e nei festivi ecc.) vengono custoditi senza sorveglianza in locali non chiusi a chiave, nell'area aziendale aperta o al di fuori della stessa.

##### RCI12.14

#### Danni ai carichi durante lo spostamento con un gancio (assicurazione gancio di gru)

A parziale deroga di RCI12.1 cpv. 2 lett. a-c, sono coassicurate le pretese risultanti dalla distruzione o dal danneggiamento di carichi che si verificano durante lo spostamento tramite un gancio di gru.

##### RCI13

#### Danni economici puri

È coassicurata la responsabilità civile per danni economici puri ai sensi di RCI1 cpv. 1 lett. c.

---

#### A complemento di RCI30, in particolare dell'esclusione della garanzia di RCI30.5, l'assicurazione non copre

le pretese

- a) derivanti dal superamento dei preventivi di spesa e dei crediti;
- b) derivanti dall'intermediazione a pagamento o gratuita o dalla raccomandazione di operazioni finanziarie, immobiliari o di altre operazioni economiche
- c) derivanti da processi di pagamento, disavanzi tecnici nella gestione di cassa, distruzione, danneggiamento o smarrimento di denaro, titoli o oggetti di valore nonché appropriazione indebita e sottrazione
- d) derivanti dalla violazione di brevetti nonché dalla violazione di leggi in materia di cartelli e concorrenza
- e) derivanti dall'inosservanza di appuntamenti, termini concordati, caratteristiche e prestazioni accordate
- f) in relazione con la tecnologia dell'informazione (p. es. e-business) nonché da servizi in tale ambito (p. es. produzione e commercio di software)

- g) derivanti dall'attività di pianificazione, di consulenza, di direzione dei lavori o di montaggio, di verifica, di valutazione o peritale nonché da disposizioni del luogo e della redditività
- h) a seguito di immissioni (rumori, scossa, polvere, odori, fuliggine ecc.).  
Tale esclusione non si applica, tuttavia, qualora l'azione dannosa sia riconducibile a un evento improvviso che il contraente non voleva né poteva prevedere.
- i) in relazione con disposizioni del contratto di lavoro e del diritto del lavoro
- j) che vengono rivendicate contro un assicurato quale organo di persone giuridiche (p. es. sulla base dell'art. 754 CO)
- k) per danni provocati da attività di amministrazione (p. es. amministratore, direttore, segretario, ufficio di controllo o tutte le forme di organi di fatto) per aziende, società cooperative, fondazioni o associazioni non assicurate tramite il presente contratto
- l) legate a un pregiudizio all'ambiente
- m) derivanti dall'attività di avvocato, notaio, fiduciario, consulente economico, esperto contabile e fiscale, istituto finanziario, broker, casa editrice o sede di mezzi di comunicazione
- n) legate a pene convenzionali; sono fatte salve le pretese dovute anche sulla base di disposizioni legali in materia di responsabilità civile.
- o) derivanti da danni patrimoniali la cui copertura assicurativa è disciplinata tramite un'altra disposizione contrattuale nel presente contratto.

Il contraente si fa carico della franchigia concordata per i danni materiali.

#### RCI14

#### Danni patrimoniali in seguito alla violazione della protezione dei dati

È coassicurata la responsabilità civile per danni economici ai sensi di RCI1 cpv. 1 lett. c che sono stati provocati dalla violazione delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati personali. È assicurato anche il risarcimento dei conseguenti danni immateriali causati dalla violazione di un diritto della personalità.

Il contraente si fa carico della franchigia concordata per i danni materiali.

#### RCI15

#### Responsabilità contrattuale

A deroga parziale di RCI30.4, la copertura assicurativa si estende anche

- alla responsabilità civile convenuta per contratto che eccede la responsabilità civile legale
- alla responsabilità civile legale di un terzo assunta per contratto per danni corporali e danni materiali nella misura in cui ciò sia usuale nel settore.

Sono considerati usuali nel settore

- a) la rinuncia a obblighi di verifica e notifica in caso di difetti ed errori
- b) le dichiarazioni di esonero del produttore a favore di commercianti e altri acquirenti in relazione a errori dei prodotti

- c) accordi concernenti l'assunzione di responsabilità del proprietario di un'opera.

---

#### Tale estensione della copertura non si applica

per l'estensione della validità negli Stati Uniti/Canada, in cui resta riservata una verifica particolare nel singolo caso nonché per la proroga del termine di prescrizione legale.

#### RCI16

#### Proroga del termine di prescrizione

La Basilese non applica le disposizioni di esclusione in relazione alla responsabilità civile assunta contrattualmente ai sensi di RCI30.4, laddove i termini di prescrizione legali vengano prorogati al massimo a di 10 anni.

#### RCI17

#### Binari di raccordo

- a) Responsabilità contrattuale  
A deroga parziale di RCI30.4, la copertura assicurativa si estende anche alla responsabilità civile del contraente assunta in base al contratto per i binari di raccordo con le imprese ferroviarie.
- b) Danni economici  
Sono coassicurate le pretese dell'impresa ferroviaria per danni economici ai sensi di RCI1 cpv. 1 lett. c, secondo le disposizioni corrispondenti del contratto in merito ai binari di raccordo, come per esempio le spese aziendali supplementari a causa di deviazioni dei treni o dell'impiego di autobus, a causa di soste straordinarie dei treni, le prestazioni supplementari del personale aziendale. Sono escluse le pretese per danni legati a un pregiudizio all'ambiente.

Il contraente si fa carico della franchigia concordata per i danni materiali.

#### RCI18

#### Danni alle cose fabbricate con il materiale fornito

Se concordato nel contratto di assicurazione, la copertura assicurativa si estende, a deroga di RCI30.5 cpv. 2 ed esclusivamente nei limiti di RCI18, alle pretese derivanti da danni alle cose fabbricate con il calcestruzzo, il materiale del manto stradale o di isolamento fornito.

Per i manti stradali, si applicano, a deroga parziale di RCI30.4, i periodi di garanzia ai sensi delle norme dell'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS).

La copertura assicurativa ai sensi del cpv. 1 viene concessa in relazione con il calcestruzzo solo laddove il contraente dimostri di aver raggiunto i seguenti tre accordi con il committente:

- a) Compete al committente verificare la fornitura al momento dell'acquisto sulla base della bolla di consegna e presentare immediatamente eventuali contestazioni prima del getto del calcestruzzo da trasporto nella cassaforma. Eventuali difetti non accertabili nel momento della messa a disposizione devono essere notificati subito dopo la relativa individuazione.  
Si considera momento dell'acquisto

- per le forniture franco cantiere, la consegna sul cantiere
- in caso di fornitura franco fabbrica, il deposito del calcestruzzo sull'autocarro.

Qualora vi siano dubbi in relazione alla qualità del calcestruzzo trasportato e non sia possibile un chiarimento immediato, il committente è tenuto a prelevare un campione. Mediante un invito puntuale, deve essere data possibilità alla ditta fornitrice di assistere al prelevamento del campione. Il risultato di tale verifica viene tuttavia riconosciuto dalla ditta fornitrice solo qualora il prelevamento del campione, previa notifica della ditta fornitrice, sia stato effettuato immediatamente dopo l'avvenuta fornitura e ai sensi delle disposizioni della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) e il campione sia stato inviato o al Laboratorio federale per la prova dei materiali e gli esperimenti o a un altro laboratorio di controllo riconosciuto accreditato a scopo di valutazione.

- b) Qualora il calcestruzzo venga ritirato presso la ditta produttrice, compete al committente provvedere all'opportuna protezione del materiale dagli agenti atmosferici (freddo, calore, pioggia) durante il trasporto. Compete inoltre al committente adottare tutte le precauzioni per il getto puntuale e corretto del calcestruzzo da trasporto sul cantiere.
- c) Per diminuzioni di qualità a seguito dell'inosservanza dei summenzionati obblighi o a causa della modifica del calcestruzzo fornito (p. es. tramite aggiunta di acqua, lavorazione tardiva ecc.) ad opera del committente la ditta produttrice declina qualsiasi responsabilità.

RC11 cpv. 2 e RC115 non sono applicabili ai summenzionati accordi da raggiungere.

#### A complemento di RC130, l'assicurazione non copre

- a) le pretese per ritardata fornitura
- b) le spese per la fornitura sostitutiva di calcestruzzo, materiale del manto stradale o di isolamento senza difetti
- c) le perdite patrimoniali e perdite di reddito a seguito di danni o difetti alle cose fabbricate con il calcestruzzo, il materiale del manto stradale o di isolamento fornito.

#### RC19

##### Spese di reputazione

Sono coassicurati gli onorari adeguati e necessari nonché le altre spese sostenute dall'impresa di gestione delle crisi incaricata dal contraente al verificarsi di un danno assicurato, per la salvaguardia e il ripristino della fiducia pubblica nel contraente.

L'assicurato è tenuto a informare la Basilese prima del conferimento di un ordine. La decisione delle misure da implementare viene presa dall'assicurato e dalla Basilese, salvo nei casi in cui il danno all'immagine possa essere evitato esclusivamente con un'azione immediata da parte dell'assicurato stesso.

#### RC20

##### Anticipo delle spese peritali

La Basilese anticipa, in un evento fondamentalmente assicurato, almeno il 50% delle spese peritali effettive, nella misura in cui la perizia sia necessaria per il chiarimento della situazione giuridica e l'accertamento del responsabile sul fronte civile. Al riguardo,

l'incarico di un esperto può avvenire solo previo consenso della Basilese.

#### RC121

##### Assicurazione di previdenza per l'aggravamento del rischio e nuovi rischi

Nell'ambito delle condizioni contrattuali, sussiste copertura assicurativa anche per aggravamenti del rischio che si siano verificati a partire dalla conclusione del contratto.

Dovrà essere versato un aumento di premio con effetto retroattivo dall'inizio dell'aggravamento del rischio o del nuovo rischio. Qualora non venga raggiunto alcun accordo in merito all'aumento di premio, decade l'estensione della copertura corrispondente con effetto retroattivo dall'inizio di tale rischio.

#### Non rientrano in tale assicurazione preventiva

i rischi che, ai sensi del presente contratto, sono esclusi dall'assicurazione nonché i rischi negli Stati Uniti o in Canada.

#### RC126

##### Validità territoriale

L'assicurazione è valida per i danni che si verificano in tutto il mondo. Sono considerati danni in tal senso anche le spese di prevenzione di danni nonché eventuali altre spese assicurate.

Con riferimento alle esportazioni dirette di prodotti da parte del contraente verso gli Stati Uniti o il Canada, la copertura assicurativa è valida tuttavia solo se ciò è concordato nel contratto di assicurazione.

#### RC127

##### Validità temporale

#### RC127.1

##### Principio della sopravvenienza del danno

L'assicurazione si estende ai danni e alle spese che si verificano nel corso della durata del contratto e – fatta salva la disposizione RC127.4 (assicurazione rischio ulteriore) – che vengono notificati alla Basilese non oltre 60 mesi dalla fine del contratto.

#### RC127.2

##### Momento del verificarsi del danno

Come momento del verificarsi del danno si considera quello in cui un danno viene accertato per la prima volta, indipendentemente da chi. In caso di dubbio, un danno corporale è ritenuto verificatosi nel momento in cui il leso si è rivolto per la prima volta a un medico a causa dei sintomi del danno alla salute interessato, anche se il nesso causale viene stabilito solo in un secondo momento.

Come momento del verificarsi delle spese di prevenzione di danni e di altre spese assicurate si considera quello in cui viene accertata per la prima volta l'esigibilità di tali spese. Se tali spese sono associate a un danno assicurato, queste si ritengono verificatesi nel momento del verificarsi di tale danno.

Tutti i danni di un danno in serie ai sensi di RC128 lett. c sono ritenuti verificatisi nel momento in cui si è verificato il primo danno come descritto nei due capoversi precedenti. Qualora il primo danno di una serie si verifichi prima dell'inizio del contratto, tutte le pretese derivanti dalla stessa serie sono escluse.

### RC127.3

#### Rischio anteriore

Per danni e/o spese causati prima dell'inizio del contratto sussiste copertura assicurativa solo qualora la persona assicurata sia in grado di spiegare in modo credibile che, al momento della conclusione del contratto, non era a conoscenza di un'azione o un'omissione che potrebbe motivare la propria responsabilità civile. Lo stesso vale per le pretese derivanti da un danno in serie ai sensi di RC128 lett. c, qualora i danni o le spese appartenenti a una serie siano stati provocati prima dell'inizio del contratto.

Nella misura in cui i danni e/o le spese ai sensi del capoverso precedente, siano coperti tramite un'eventuale assicurazione anteriore, tramite il presente contratto viene concessa, nell'ambito delle relative disposizioni, una copertura della differenza di somme (assicurazione complementare). Le prestazioni derivanti dall'assicurazione anteriore prevalgono sul presente contratto e vengono detratte dalla somma assicurata ovvero dal sottolimito del presente contratto.

Qualora, nel corso della durata del contratto, si verifichi una variazione dell'entità della copertura (ivi inclusa la variazione della somma assicurata, del sottolimito e/o della franchigia), i due capoversi precedenti si applicano per analogia.

### RC127.4

#### Assicurazione rischio ulteriore

In caso di risoluzione del contratto a seguito di cessazione di attività (ad eccezione del fallimento) o in caso di decesso del contraente, sono assicurati anche i danni e le spese che si verificano e vengono notificati alla Basilese solo dopo la fine del contratto e prima della scadenza dei termini di prescrizione legali. I danni e le spese che si verificano nel corso della durata di tale assicurazione rischio ulteriore si ritengono verificatisi alla data della fine del contratto.

#### Non sono assicurate

le pretese derivanti da danni causati dopo la fine del contratto.

Qualora degli assicurati escano dalla cerchia delle persone assicurate, continua a sussistere copertura assicurativa per le pretese avanzate nei confronti del contraente derivanti dalle azioni o omissioni compiute prima della loro uscita per danni e spese che si verificano e vengono notificati alla Basilese solo dopo l'uscita e prima della scadenza del presente contratto ovvero dell'assicurazione rischio ulteriore ai sensi del capoverso precedente. Per la responsabilità civile personale degli assicurati usciti dalla cerchia delle persone assicurate permane la copertura assicurativa derivante dalle azioni o omissioni compiute prima della loro uscita per danni e spese che si verificano e vengono notificati alla Basilese prima della scadenza dei termini di prescrizione legali.

Se la pretesa rivendicata è assicurata anche all'interno di un altro contratto di assicurazione responsabilità civile, non sussiste alcuna assicurazione rischio ulteriore ai sensi della disposizione RC127.4.

### RC128

#### Prestazioni della Basilese

- a) Le prestazioni offerte dalla Basilese consistono nell'indennizzo delle pretese fondate e nella difesa dalle pretese infondate. Esse, ivi inclusi interessi e spese peritali, legali, giudiziarie, di arbitrato, di intermediazione, ripetibili, di prevenzione e riduzione di danni nonché altre spese assicurate, sono limitate dalla somma assicurata stabilita nel presente contratto. Per singoli rischi coassicurati si applica eventualmente un sottolimito stabilito nel contratto per le pretese e le spese interessate (somma limitata entro la somma assicurata).
- b) La somma assicurata ovvero il sottolimito valgono come
  - **garanzia unica** per ogni anno assicurativo, ossia essi vengono versati al massimo una volta per tutte le pretese derivanti dai danni e dalle spese che si verificano nello stesso anno assicurativo.

Oppure

- **garanzia doppia** per ogni anno assicurativo, ossia essi vengono versati al massimo due volte per tutte le pretese derivanti dai danni e dalle spese che si verificano nello stesso anno assicurativo.
- Sono determinanti le disposizioni relative alla somma assicurata ovvero al sottolimito contenute nella panoramica del contratto.
- c) La totalità di tutti i danni e delle spese assicurati con la stessa causa (p. es. più pretese assicurate derivanti da danni riconducibili allo stesso difetto, come in particolare errori di sviluppo, costruzione, produzione o infrastruttura, allo stesso difetto o errore di un prodotto o materiale o alla stessa azione o omissione) viene considerata come un unico danno (danno in serie). Il numero dei lesi, delle persone che avanzano pretese o degli aventi diritto è irrilevante.
  - d) Le prestazioni e le relative limitazioni vengono determinate in base alle disposizioni del contratto di assicurazione (ivi incluse quelle relative alla somma assicurata, al sottolimito e alla franchigia) vigenti nel momento del verificarsi del danno ai sensi di RC127.2.

- e) La franchigia concordata nel contratto vale sempre per ogni evento dannoso ed è preliminarmente a carico del contraente. La franchigia si riferisce a tutte le prestazioni erogate dalla Basilese tenendo conto anche delle spese per la difesa contro le pretese infondate.  
Qualora, in caso di evento dannoso, ci si avvalga di più coperture dell'assicurazione responsabilità civile con la franchigia del medesimo importo, il contraente si fa carico solo una volta della franchigia. Qualora, per tali coperture, siano state concordate franchigie di diverso importo, il contraente si fa carico al massimo dell'importo che corrisponde alla franchigia più elevata di quelle concordate.
- f) La Basilese si fa carico anche della gestione di un sinistro la cui entità non raggiunge la franchigia concordata ma che supera tuttavia 500 CHF. Il contraente è tenuto tuttavia a

rimborsare alla Basilese gli oneri insorti entro la franchigia, alla prima richiesta, entro quattro settimane e rinunciando a qualsiasi obiezione.

#### **RCI29**

##### **Persone assicurate**

È assicurata la responsabilità civile delle persone di seguito elencate.

Con il termine "contraente" nel presente contratto si intendono sempre tutte le persone citate sotto RCI29.1, mentre il termine assicurato comprende tutte le persone menzionate sotto RCI29.

#### **RCI29.1**

##### **Contraente**

La persona fisica o giuridica, società di persone (p. es. società in nome collettivo), corporazione o istituto di diritto pubblico riportata nel presente contratto come «contraente».

Qualora il contraente sia una società di persone o una comunità, i soci ovvero i membri della comunità sono equiparati, in relazione ai diritti e agli obblighi, al contraente.

#### **RCI29.2**

##### **Direzione, dipendenti e altri ausiliari**

I rappresentanti del contraente e le persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'azienda durante le attività svolte per l'azienda assicurata.

I dipendenti e gli altri ausiliari del contraente durante le attività svolte per l'azienda assicurata e durante la relativa attività in relazione con i fondi, gli edifici, i locali e gli impianti assicurati.

Nel caso di corporazioni di diritto pubblico, i membri delle autorità, i funzionari nonché i funzionari a tempo pieno e parziale durante le attività svolte per l'istituto assicurato.

---

#### **Non sono assicurati**

la responsabilità civile di aziende e professionisti indipendenti di cui si avvale il contraente, come i subappaltatori.

#### **RCI29.3**

##### **Proprietà di fondi di terzi**

Il proprietario del fondo, laddove il contraente sia solo il proprietario dell'edificio ma non del fondo (diritto di superficie).

#### **RCI29.4**

##### **Associazioni**

Gli istituti e le associazioni collegati alle aziende assicurate nonché i relativi membri (p. es. corpi pompieri aziendali, medici aziendali, società sportive ecc.) durante le attività svolte per le aziende assicurate. Sono coperti anche i danni in seguito a prestazioni di soccorso che si rendono necessarie al di fuori dell'azienda.

---

#### **Limitazioni della copertura assicurativa**

#### **RCI30**

Salvo laddove concordato diversamente nelle presenti condizioni contrattuali, l'assicurazione non copre:

#### **RCI30.1**

##### **Contraente e persone vicine**

Le pretese in seguito a danni

- del contraente
- riguardanti la persona del contraente (p. es. perdita di sostegno)
- subiti dalle persone che vivono nella stessa economia domestica dell'assicurato responsabile.

#### **RCI30.2**

##### **Delitti e crimini**

La responsabilità civile dell'autore per danni che vengono provocati in concomitanza con la perpetrazione intenzionale di crimini o delitti.

#### **RCI30.3**

##### **Messa in conto di sinistri**

La responsabilità civile per i danni che il contraente, il relativo rappresentante o le persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'azienda si sarebbero dovuti aspettare con elevata probabilità (p. es. il danneggiamento di suolo e pavimento causato dall'aver calpestato o transitato su di esso o dallo stoccaggio di calcinacci, materiali e apparecchi; il danneggiamento inevitabile di fondi ed edifici a seguito della caduta di calcinacci in occasione di abbattimenti con esplosivi).

Lo stesso vale per i danni che sono stati messi in conto in vista della scelta di un determinato procedimento di lavoro al fine di ridurre le spese, accelerare il lavoro o evitare perdite patrimoniali e perdite di reddito.

#### **RCI30.4**

##### **Responsabilità civile assunta contrattualmente e inadempimento di un obbligo di assicurazione**

Le pretese in seguito a una responsabilità civile assunta contrattualmente che eccede le prescrizioni legali e quelle derivanti dall'inadempimento di un obbligo di assicurazione legale o contrattuale.

#### **RCI30.5**

##### **Pretese di adempimento e di garanzia**

Le pretese

- di adempimento di contratti o diritti subentranti al loro posto di prestazioni sostitutive a causa dell'inadempimento o dell'adempimento non corretto, anche laddove questi vengano rivendicati in via extracontrattuale,
- e/o oneri legati alla valutazione o all'eliminazione di difetti o danni alle cose fabbricate o fornite o ai lavori prestati dal contraente o per suo conto nonché diritti per perdite di reddito e perdite patrimoniali a seguito di tali difetti e danni.



#### RCI30.6

##### Beni immateriali

La responsabilità civile derivante dal rilascio di brevetti, licenze, risultati di ricerca, formule, ricette, software o dati elaborabili mediante computer, progetti di costruzione o fabbricazione ad altre aziende non assicurate tramite il presente contratto. Non è considerata consegna di software la messa a disposizione di cose al cui interno è installato un software per il relativo comando.

#### RCI30.7

##### Danneggiamento di software

Le pretese derivanti dal danneggiamento (come modifica, cancellazione o inutilizzabilità) di software o di dati elaborabili mediante computer, a meno che si tratti della conseguenza di un danno assicurato a supporti di dati.

#### RCI30.8

##### Danni nucleari

La responsabilità civile per danni nucleari ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare e le spese associate.

#### RCI30.9

##### Danni agli impianti di trattamento dei rifiuti

La responsabilità civile per i danni che vengono causati dai materiali introdotti negli impianti per lo stoccaggio, il trattamento o lo smaltimento di rifiuti o di simili scarti di produzione. [Tale disposizione non trova applicazione per le pretese derivanti da danni causati a impianti di depurazione e trattamento preliminare per acque di scarico.](#)

#### RCI30.10

##### Rischi legati alla navigazione aerea

- a) La responsabilità civile derivante
- dallo sviluppo, dalla produzione ovvero dal montaggio finale, dalla fornitura o dalla locazione di aeromobili, veicoli spaziali o loro parti
  - dalle attività ad aeromobili, a veicoli spaziali o loro parti come per esempio montaggio, manutenzione, ispezione, revisione o riparazione.
- [Tale esclusione non è applicabile per](#)
- aeromobili senza occupanti (p. es. modelli di aeromobili, droni) con un peso fino a 30 chilogrammi o loro parti
  - parti che per la persona assicurata non erano destinate in modo riconoscibile alla costruzione di aeromobili o veicoli spaziali o all'installazione in aeromobili o veicoli spaziali
  - parti di aeromobili o veicoli spaziali che non sono rilevanti per la sicurezza aerea.
- b) La responsabilità civile derivante dall'utilizzo di aerodromi e dal controllo del traffico aereo.
- c) La responsabilità civile derivante dall'organizzazione e dallo svolgimento di manifestazioni aeronautiche.
- d) La responsabilità civile di gruppi di volo.

#### RCI30.11

##### Prestazioni di carattere penale

Le pretese a indennizzi con carattere penale, in particolare "punitiva" o "exemplary damages".

#### RCI30.12

##### Organismi geneticamente modificati

La responsabilità civile per i danni derivanti dal trattamento con

- organismi geneticamente modificati o prodotti a essi equiparati a causa della mutazione del materiale genetico,
- organismi patogeni a causa delle relative caratteristiche patologiche,

a condizione che al riguardo per l'azienda assicurata sussista un obbligo di notifica o autorizzazione ai sensi della legislazione svizzera o a condizione che per un trattamento corrispondente all'estero sussisterebbe un tale obbligo se esso avesse luogo in Svizzera.

[Tale esclusione non si applica a condizione che la persona assicurata sia in grado di spiegare in modo credibile che, all'atto dell'importazione e/o della messa in commercio dei summenzionati organismi e prodotti, esso non era a conoscenza della loro mutazione genetica.](#)

Per la responsabilità civile derivante dalla produzione o dal commercio di mangimi o additivi nei mangimi ovvero loro componenti si applica esclusivamente RCI30.13.

#### RCI30.13

##### Mangimi geneticamente modificati

La responsabilità civile derivante dalla produzione o dal commercio di mangimi o additivi nei mangimi ovvero loro componenti che contengono organismi geneticamente modificati, nella misura in cui il danno si sia verificato a causa della mutazione genetica.

#### RCI30.14

##### Sostanze e rischi speciali

- a) La responsabilità civile delle aziende per la produzione di esplosivi, munizioni e prodotti pirotecnici
- b) La responsabilità civile derivante dal noleggio di vagoni ferroviari
- c) La responsabilità civile derivante dall'organizzazione e dallo svolgimento di gare per veicoli a motore e natanti nonché i training corrispondenti
- d) La responsabilità civile derivante dall'amministrazione, dalla pianificazione, dall'esecuzione e dall'esercizio della geotermia di profondità o fracking
- e) Le pretese in relazione ad amianto e sostanze o prodotti contenenti amianto, a condizione che i danni siano riconducibili alle specifiche caratteristiche nocive dell'amianto.
- f) Le pretese derivanti dalla responsabilità per danno da prodotti quale produttore (ivi inclusi i quasi produttori), titolare di omologazioni, importatore o esportatore di
- tabacco e generi voluttuari che contengono tabacco o nicotina
  - prodotti per la prevenzione, l'interruzione, la stimolazione o l'agevolazione delle gravidanze (anticoncezionali, abortivi, induttori dell'ovulazione, preservativi ecc.)



- prodotti di origine umana, ivi inclusi sangue e suoi derivati
- prodotti impiantabili. Sono considerati impiantabili anche i prodotti che devono venire assorbiti completamente o parzialmente, che sono destinati a essere introdotti interamente nel corpo umano tramite un intervento clinico o a sostituire una superficie epiteliale o la superficie dell'occhio e a rimanere al suo interno dopo l'intervento. È considerato prodotto impiantabile anche ogni prodotto destinato a essere introdotto parzialmente nel corpo umano tramite un intervento clinico e a rimanere al suo interno almeno 30 giorni dopo l'intervento. Tra di essi rientrano tutti i tipi di impianti, viti ossee, cementi ossei, dispositivi impiantabili come defibrillatori impiantabili.
- urea-formaldeide.

L'esclusione secondo RCI30.14, let. f, è anche applicabile in caso di consapevole trasformazione o lavorazione ulteriore dei prodotti e dei materiali summenzionati.

- g) La responsabilità civile in quanto rappresentante autorizzato (authorized representative) ai sensi dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed).

In caso di revoca dell'autorizzazione per un'attività del contraente da parte dell'autorità competente, la copertura assicurativa decade a partire dall'efficacia della revoca dell'autorizzazione nell'entità dell'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione.

#### **RCI30.15**

##### **Stati Uniti / Canada**

A complemento delle altre esclusioni del presente contratto di assicurazione, l'assicurazione non copre le pretese derivanti da danni e spese che si verificano negli Stati Uniti e/o in Canada e che siano correlati

- a) a lavori di montaggio, costruzione, assistenza o manutenzione nonché pianificazione, sorveglianza o direzione di tali attività in questi paesi
- b) ai seguenti prodotti:
- prodotti chimici, farmaceutici, cosmetici e petroliferi
  - armi e munizioni nonché loro parti
  - elmetti
- c) pregiudizio all'ambiente di qualsiasi tipo.

#### **RCI30.16**

##### **Richiamo di prodotti**

Le pretese e/o oneri legati al richiamo o al ritiro di cose, i lavori di preparazione per ciò necessari o le spese sostenute per altre misure diverse dal richiamo o dal ritiro (richiamo di prodotti).

#### **RCI30.17**

##### **Guerra od operazioni di carattere bellico e terrorismo**

- a) Le pretese derivanti da danni riconducibili a guerra o operazioni di carattere bellico. Sono considerate operazioni di carattere bellico in particolare
- incidenti di confine, occupazione di suoli stranieri
  - guerre civili, rivoluzione, ribellione
  - preparativi di guerra

- b) La responsabilità civile delle aziende derivante dai settori della biotecnologia, della chimica e della sicurezza/sorveglianza per i danni connessi al terrorismo.
- È considerato terrorismo ogni azione di violenza o minaccia di violenza per il raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'azione di violenza o la minaccia di violenza è mirata a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parti della popolazione o a esercitare un'influenza su un governo o su istituzioni statali.

---

#### **RCI40**

##### **Disposizioni generali varie sull'assicurazione responsabilità civile**

#### **RCI40.1**

##### **Obblighi per l'assistenza della liquidazione del sinistro**

La Basilese, in qualità di rappresentante delle persone assicurate, gestisce in maniera vincolante le trattative con il lesso.

Gli assicurati sono tenuti ad astenersi da trattative dirette con il lesso o con il suo rappresentante in relazione a richieste di risarcimento, a qualsiasi accettazione di responsabilità o pretesa, alla conclusione di accordi e al pagamento di indennità, a meno che la Basilese non abbia dato il proprio consenso a tale proposito.

Se non è possibile ottenere un patteggiamento con il lesso e vengono adite le vie legali, gli assicurati devono lasciare alla Basilese il compito di gestire il processo civile.

Senza consenso della Basilese, gli assicurati non sono autorizzati a cedere al lesso o a terzi i diritti derivanti da questa assicurazione.

Gli assicurati, facendosi carico delle rispettive spese, devono comunicare alla Basilese tutte le informazioni e le prese di posizione relative all'evento dannoso e devono inoltre consegnare alla Basilese qualsiasi altra informazione relativa al sinistro e alle azioni intraprese dalla persona danneggiata.

Gli assicurati sono tenuti a consegnare alla Basilese tutta la documentazione, gli atti, i certificati, i dati, i documenti, gli oggetti della prova e i documenti ufficiali e giudiziari.

Le informazioni e i documenti necessari devono essere spediti alla Basilese entro 30 giorni dalla richiesta rivolta alla persona assicurata.

#### **RCI40.2**

##### **Violazione degli obblighi**

Qualora un assicurato violi colposamente obblighi contrattuali o non elimini una situazione pericolosa che potrebbe causare un danno e la cui eliminazione è stata richiesta dalla Basilese, l'indennità può essere ridotta nella misura in cui ciò ha concorso al subentrare o all'aggravarsi del sinistro.

In caso di violazioni colpose di un assicurato contro gli obblighi elencati in relazione con la liquidazione del sinistro, decade l'obbligo di prestazione da parte della Basilese nei suoi confronti

nell'entità in cui ciò avrebbe comportato l'aumento della prestazione.

Questo pregiudizio non si verifica se la persona assicurata dimostra che la violazione non ha influito in alcun modo sul verificarsi del sinistro e sull'entità delle prestazioni dovute dalla Basilese.

#### **RCI40.3**

##### **Accordi sull'arbitrato**

Gli accordi sull'arbitrato vengono riconosciuti a condizione che essi siano basati sul regolamento della Corte di arbitrato della Camera di commercio internazionale di Parigi o della Camera di commercio di Zurigo. Altri accordi sull'arbitrato necessitano del consenso preliminare della Basilese.

#### **RCI40.4**

##### **Regresso sulla persona assicurata**

Qualora la Basilese abbia corrisposto l'indennità direttamente al lesso, sebbene disposizioni del contratto di assicurazione o della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) limitino o annullino la copertura assicurativa, a essa spetta un diritto di regresso nei confronti dell'assicurato responsabile nella misura in cui essa avrebbe potuto ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

#### **RCI40.5**

##### **Basi per il calcolo del premio**

Se il conteggio del premio si basa sulla somma salariale e/o sulla cifra d'affari, valgono le definizioni riportate di seguito

- Salari  
La somma salariale lorda totale versata nel periodo assicurativo, sulla cui base sono stati corrisposti contributi per l'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).  
Devono essere dichiarati in via aggiuntiva i contributi versati per persone che non devono corrispondere contributi AVS. I contributi che vengono versati sulla base di un contratto per l'esecuzione di lavori (affitto di lavoro ovvero affitto di servizi) devono essere indicati esclusivamente dal locatario.  
Nel caso di società o comunità di persone, vengono considerati i salari di tutti i soci ovvero dei membri della comunità partecipanti, ad eccezione di uno solo.
- Cifra d'affari  
Il ricavo lordo realizzato nel periodo assicurativo, ivi inclusa l'imposta sul valore aggiunto derivante dalle merci fabbricate, lavorate o commercializzate e/o dai servizi erogati a scopo commerciale.

**Basilese Assicurazione SA**

Aeschengraben 21, Casella postale  
CH-4002 Basel  
Servizio clientela 00800 24 800 800  
servizioclientela@baloise.ch

**[www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)**